

il **Perito** *Informa*



ANNO 14 nr. 2 - 2009

APRILE - GIUGNO 2009



XXII Fiera Internazionale del Libro



TORINO - Lingotto Fiere





Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

LAVORIAMO DA 80 ANNI. E NON ABBIAMO NESSUNA VOGLIA DI SMETTERE!

Ricorre quest'anno l'ottantesimo anniversario del riconoscimento da parte dello Stato italiano delle professioni di perito agrario, geometra e perito industriale.

È un traguardo che abbiamo raggiunto insieme a milioni di tecnici professionisti, nostri colleghi, che nel corso del Novecento hanno dato il loro contributo con intelligenza e volontà alla crescita economica dell'Italia. A tutti loro vogliamo rivolgere il nostro saluto e il nostro ringraziamento.

Ma è anche la linea di partenza dalla quale vogliamo riprendere il cammino per misurarci con le sfide del XXI secolo. Convinti che un futuro comune ci appartiene, vogliamo unire le nostre forze attraverso l'istituzione dell'albo dei tecnici laureati, per dare al Paese quel che il suo sistema economico e produttivo (avanzato, dinamico, complesso) richiede: professionisti dell'area ingegneristica sempre meglio preparati. I nostri lo sono stati e continueranno ad esserlo.

Orgogliosi del passato, entusiasti del futuro.

Direttore Responsabile:
Sandro Gallo

Comitato di Redazione:
Marco Basso, Annino De Venezia,
Amos Giardino, Antonello Greco,
Aldo Novellini, Aldo Parisi,
Roberto Parisi, Sergio Scanavacca

Autorizz. Trib. Torino n. 4921
dell'11.06.1996

Hanno collaborato:
Giancarlo Boesso, Stefano Comellini, Paolo Delfino,
Enrico Fanciotto, Paolo Revelli

Redazione e Amministrazione:
Corso Vinzaglio, 12 bis - 10121 Torino
Tel. 011.5625500 - 011.5625448
Fax 011.3716908
E-mail redazione: redazione@colpito.it
E-mail collegio: colpito@colpito.it
sito web: http://www.colpito.it

Orari Apertura Collegio:
ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
da lunedì a giovedì
ore 9.00 - 13.00
venerdì

Stampa: Tip. Artale
Videoimpaginazione: Elisa Tritto
Via Reiss Romoli 261 - Torino
Tel. 011 226.99.80 - Fax: 011 226.99.90
e-mail: info@artale.it

**Organo del Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
delle Province di Alessandria, Asti, Torino**



In copertina:
Fiera Internazionale del Libro.

Gli articoli e le note, firmati, e le foto pubblicate esprimono soltanto l'opinione dell'autore e non impegnano il Collegio, né la redazione del periodico.

EDITORIALE	Stampa e comunicazione	Sandro Gallo	pag	3
BANDO DI GARA	Concorso e premio giornalistico	CNPI - EPPI	pag	4
SICUREZZA	Norma "salva manager"	Aldo Novellini	pag	5-6
DAL NOSTRO CONSULENTE LEGALE	Il punto sulla delega di funzioni	Avv. Stefano Comellini	pag	7-10
STENARITMIA	Calcoli mnemonici	Annino De Venezia Paolo Delfino	pag	11-15
EURETA	Forum "Free to move"	Ufficio stampa EurEta	pag	16-18
COMPETENZE PROFESSIONALI	Ricostruzione della meccanica del sinistro stradale	CNPI	pag	19-21
COMITATO NAZIONALE SICUREZZA	Torino, 29 aprile 2009: la sicurezza in primo piano	Giancarlo Boesso	pag	22-24
NORME E LEGGI	Termotecnica e altro Elettrotecnica	Enrico Fanciotto Antonello Greco	pag pag	25-27 28-29
NEWS	- DURC - RLS: comunicazione dei nominativi - Infortuni sul lavoro	Stefano Comellini	pag	30-31
APIT	Informativa Soci	Paolo Revelli	pag	32

CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2006 - 2010

	Consiglieri	Collegio dei Probiviri:
Presidente Sandro Gallo	Oscar F. Barbieri	Vittorio Buffo
Segretario Amos Giardino	Marco Basso	Alberto Castellazzo
Tesoriere Aldo Parisi	Stefano Bistagnino	Franco Cerrato
	Giancarlo Boesso	Vito Montanaro
	Luciano Ceste	Marcello Rabino
	Annino De Venezia	Adriano Pugno

COMMISSIONI SPECIALISTICHE

COMMISSIONE	COORDINATORE	ORARIO
Elettrotecnica	Marco Palandella	3° martedì ore 18.00
Termotecnica	Marco Basso	1° martedì ore 18.30
Igiene sicurezza prevenzione incendi	Giancarlo Boesso	3° lunedì ore 18.00
Chimica	Mauro Le Noci	3° lunedì ore 18.00
Scuola	Mauro Le Noci	Su convocazione
Elettronica e automazione	Amos Giardino	2° giovedì ore 18.00
Pari Opportunità	Arianna Grande	Su convocazione
Dipendenti pubblici	Paolo Giaccone	Su convocazione
Commissione amministratori stabili - edilizia	Giancarlo Boesso	3° lunedì ore 18.00

DELEGAZIONI:

ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE

ISPESL

ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO
TORINO	MARCO BASSO GIANCARLO BOESSO PAOLO GIACONE

VIGILI DEL FUOCO

ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
TORINO	PASQUALE MIHALICH

ISPETTORATO REGIONALE PIEMONTE VVF

PASQUALE MIHALICH

A.S.L.

ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE
TORINO	OSCAR F. BARBIERI PAOLO GIACONE

C.C.I.A.A. (CAMERA DI COMMERCIO)

TORINO	MARCO BASSO ITALO BERTANA GIANCARLO BOESSO
ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO

C.U.P. (COMITATO UNITARIO PER LE LIBERE PROFESSIONI)

CONSULTA TORINO	AMOS GIARDINO
ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE

COMMISSIONE REVISIONE PARCELLE

PAOLO GIACONE
FRANCO PAUTASSO
PASQUALE MIHALICH
ALDO PARISI

A.P.I.T. (ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI TORINO)

GIANCARLO BOESSO

CTI (COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO)

MARCO BASSO

CEI (COMITATO ELETTROROTECNICO ITALIANO)

ITALO BERTANA

IRPAIES (ALBO DELLE IMPRESE INSTALLATRICI QUALIFICATE NELL'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI)

ALESSANDRIA	ANTONETTA MAIOLINO
TORINO	SANDRO GALLO
ASTI	PIETRO COSTA
IVREA	PAOLO GIACONE

PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE

CORSI SEMINARI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

GIANCARLO BOESSO
PAOLO GIACONE
MARCO BASSO
ROBERTO PARISI

C.T.U. (CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE)

TORINO	OSCAR F. BARBIERI
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO
ASTI	LUCIANO CESTE

Stampa e comunicazione

Il 27 marzo 2009 si è svolta a Roma la 1ª “giornata della stampa e della comunicazione” della ns categoria. L’evento è stato organizzato congiuntamente (ottimo esempio di collaborazione, sinergia e coesione) dal CNPI e dall’EPPI con lo scopo, come recita il sottotitolo, di “comunicare, informare, capire” – fare capire – all’esterno, alla collettività chi sono e che cosa fanno i periti industriali.

I periti industriali che vogliono “raccontarsi” è un fatto nuovo, è positivo che finalmente si pensi di trasmettere all’esterno la reale immagine della nostra categoria.

Troppe volte ci siamo “raccontati” tra di noi (pochi di noi, quasi sempre i soliti!) in qualche congresso o assemblea, ci siamo “raccontati” che possediamo la cultura e la capacità del fare, del sapere fare e del sapere far fare, ma poi il messaggio è rimasto all’interno di una sala e non è stato ripreso e divulgato con una comunicazione mirata ed efficace.

Altre categorie hanno saputo “raccontarsi” in modo egregio, hanno saputo magnificare la loro professionalità e le loro prestazioni, hanno, di conseguenza, acquisito visibilità e credibilità.

I periti industriali sono stati dei “timidi”, anche quando hanno ricoperto ruoli e svolto attività primarie a favore del Paese non hanno saputo “vantarsi”, mentre il legislatore, le amministrazioni pubbliche e altre categorie toglievano, negavano e si attribuivano le loro competenze.

Quest’anno ricorre l’80° anniversario dell’istituzione della ns categoria: purtroppo ottant’anni di lavoro non sono bastati a fare conoscere e riconoscere il nostro valore in modo adeguato!

È l’occasione per iniziare questa nuova esperienza del “raccontarci” a livello nazionale e locale, senza timori reverenziali, senza il dubbio che esistano limiti alle nostre prestazioni (pur nel rispetto delle specifiche competenze), cerchiamo di sfatare quelle radicate consuetudini lobbistiche (a volte anche la buona fede dell’ignoranza di qualche funzionario o dirigente delle pubbliche amministrazioni) che spesso ci impediscono di lavorare.

I mezzi di comunicazione non mancano, occorre individuare il più adatto per ogni circostanza e finalità, ben venga un banale sms quando serve per attirare l’attenzione, anche le news via e-mail sono utili per una tempestiva informazione. Ma i vecchi sistemi non sono stati pensionati

dai nuovi, la vecchia carta stampata è tuttora validissima. Lo dimostra il successo di partecipazione alla 22ª Fiera Internazionale del Libro a Torino con oltre 300.000 presenze e con un aumento delle vendite del 10% rispetto al 2008.

La carta stampata di categoria è una realtà che non deve essere abbandonata, forse l’informazione dovrebbe essere diversificata tra quella “tecnica” e quella “politica” a livello nazionale, mentre resta utile quella locale per quei colleghi che hanno la possibilità di portarla avanti da soli o, eventualmente, con aggregazione territoriale.

A Roma si è accennato a un auspicabile coordinamento tra le varie testate dei colleghi con l’obiettivo di ottenere migliori risultati ed evitare doppioni, affermazione, quest’ultima, non completamente condivisibile perché, trattandosi di stampa locale, lo stesso argomento può essere ripreso senza problemi di sovrapposizione di informazione da più testate. Invece, si potrebbe realizzare una sinergia creando un “contenitore frigorifero” nel quale ogni redazione possa depositare i propri articoli e consentire a tutti di accedervi per prelevare quanto ritenuto interessante o ciò che tratta di problematiche comuni e, non ultimo, confrontare opinioni diverse sullo stesso argomento.

Serve il contatto con la stampa periodica territoriale che è un ottimo veicolo di informazione per i cittadini, sulla quale si dovrebbe intervenire su problemi reali con spiegazioni chiare e precise che determinino credibilità e autorevolezza e, di conseguenza, opinione.

Il farci conoscere è indispensabile se vogliamo, a ragione, continuare a occupare quel posto prioritario nella vita del nostro Paese, eccellenza che abbiamo conquistato con tenacia, abnegazione, competenza e professionalità.

Nel corso della “giornata della stampa”, sono stati presentati il concorso giornalistico “Dario Torbianelli, 100 penne per la categoria”, intitolato al collega membro del CDA EPPI recentemente scomparso, riservato ai periti industriali iscritti all’Albo, e il premio giornalistico “Libere professioni in libera stampa” riservato a giornalisti e pubblicisti.

Nella pagina che segue e sul sito del CNPI e dell’EPPI sono riportati i bandi di gara.

CONCORSO GIORNALISTICO

Dario Torbianelli, 100 penne per la categoria

Articolo 1 - Il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e l'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, con il contributo di sponsor, bandiscono il Concorso giornalistico "Dario Torbianelli, 100 penne per la categoria".

Articolo 2 - Possono partecipare al Concorso tutti gli iscritti agli Albi dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

Articolo 3 - I partecipanti dovranno presentare uno o più articoli (non meno di 2.800 e massimo 12.000 battute) e/o uno o più servizi (almeno 3 minuti, massimo 6 minuti) di programmazione radio-televisiva, in forma di intervista e/o inchiesta, che abbiano quale tema di riferimento l'esercizio della libera professione o la tutela previdenziale privata nell'ambito delle professioni tecniche di primo livello.

Articolo 4 - La domanda di iscrizione al concorso è gratuita e deve pervenire, corredata dei dati personali e auto-certificazione di iscrizione all'Albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, entro il **31 dicembre 2009** all'indirizzo e-mail epi@mclink.it.

Articolo 5 - Sono ammessi lavori pubblicati su testate cartacee, radio-televisive e on-line anche non pubblicati. I testi/servizi dovranno pervenire entro il **31 dicembre 2009** al seguente indirizzo:

Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, Piazza della Croce Rossa 3, 00161 Roma

Articolo 6 - I testi/servizi pervenuti saranno esaminati dalla Giuria. All'autore, ritenuto ad insindacabile giudizio più meritevole, verrà offerta l'opportunità di seguire un Master per operatore editoriale.

Articolo 7 - La Giuria è presieduta dal presidente CNPI e dal presidente EPPI. È composta da tre giornalisti professionisti scelti dal Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati e dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e periti industriali laureati.

Articolo 8 - Il premio verrà assegnato, in occasione della seconda edizione della Giornata della stampa e della comunicazione, nel corso di una cerimonia pubblica. La data della cerimonia di premiazione sarà comunicata a mezzo stampa e pubblicata sui siti www.epi.it e www.cnpi.it.

Articolo 9 - La partecipazione al concorso implica l'accettazione e il rispetto degli articoli contenuti nel presente bando e del giudizio insindacabile della Giuria.

PREMIO GIORNALISTICO

Libere professioni in libera stampa

Articolo 1 - Il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e l'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, con il contributo di sponsor, bandiscono il Premio giornalistico "Libere professioni in libera stampa".

Articolo 2 - Possono partecipare al Premio i giornalisti e i pubblicitari collaboratori di testate cartacee, radio-televisive o on-line locali e nazionali, quotidiane o periodiche.

Articolo 3 - I partecipanti dovranno presentare uno o più articoli (non meno di 2800 e massimo 12.000 battute) e/o uno o più servizi (almeno 3 minuti, massimo 6) di programmazione radio-televisiva, in forma di intervista e/o inchiesta, che abbiano quale tema di riferimento l'esercizio della libera professione e la tutela previdenziale privata nell'ambito delle professioni tecniche di primo livello.

Articolo 4 - La domanda di iscrizione al concorso è gratuita e deve pervenire, corredata dei dati personali e auto-certificazione di iscrizione quale giornalista o pubblicitario entro il **31 dicembre 2009** all'indirizzo e-mail cnpi@cnpi.it.

Articolo 5 - Sono ammessi lavori pubblicati su testate cartacee, radio-televisive e on-line regolarmente registrate. I testi/servizi dovranno pervenire entro il **31 dicembre 2009** al seguente indirizzo:

Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, Via di San Basilio 72, 00187 Roma

Articolo 6 - I testi/servizi pervenuti saranno esaminati dalla Giuria. Quello ritenuto il migliore, ad insindacabile giudizio dei giurati, riceverà un premio in denaro di 5.000,00 euro.

Articolo 7 - La Giuria è presieduta dal presidente CNPI e dal presidente EPPI. È composta da tre periti industriali giornalisti professionisti scelti dal Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati e dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e periti industriali laureati.

Articolo 8 - Il premio verrà assegnato, in occasione della seconda edizione della Giornata della stampa e della comunicazione, nel corso di una cerimonia pubblica. La data della cerimonia di premiazione sarà comunicata a mezzo stampa e pubblicata sui siti www.epi.it e www.cnpi.it.

Articolo 9 - La partecipazione al concorso implica l'accettazione e il rispetto degli articoli contenuti nel presente bando e del giudizio insindacabile della Giuria.

NORMA "SALVA MANAGER"

di Aldo Novellini

MODIFICHE AL T.U. SULLA SICUREZZA DEL LAVORO (D.LGS. 81/2008): CONFRONTO IMPRESE-SINDACATI SULLA COSIDDETTA NORMA "SALVA MANAGER"

In queste ultime settimane è stato approntato in Consiglio dei Ministri il decreto di modifica al Testo unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08) che, transitando per la Conferenza Stato-Regioni e per le competenti Commissioni parlamentari, concluderà presumibilmente il suo iter entro il 16 agosto, termine ultimo per l'entrata in vigore delle nuove norme.

Uno dei punti più controversi del progetto è l'articolo 15 bis che attenua le responsabilità del datore di lavoro in caso di violazioni nelle norme sulla prevenzione degli infortuni quando vi sia un concorso di colpa di altri soggetti quali fornitori, installatori, preposti o lavoratori. È quella che i giornali hanno soprannominato "norma salva manager".

La proposta pone una deroga al principio generale stabilito dall'articolo 40, comma 2, del C.P. (rapporto di causalità) per cui "non impedire un evento che si aveva l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo". L'articolo 15 bis stabilisce infatti che:

"1. Nei reati commessi mediante violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:

- a) sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato***
- b) che il titolare delle posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei a produrre l'evento***
- c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata. eventuali specificazioni regolamentari della pubblica autorità***

cata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata. eventuali specificazioni regolamentari della pubblica autorità



Aldo Novellini

d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59, 60 del D.Lgs. 81/2008 per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.

2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto."

Quando dunque una violazione antifortunistica è imputabile a preposti (art. 56), progettisti ed installatori (art. 57), medico competente (art. 58), lavoratori (art. 59), lavoratori autonomi (art. 60), il datore vede in pratica ridotta la sua sfera di responsabilità.

I sindacati sono insorti mentre le imprese hanno provato a fare dei distinguo. Il presidente della Repubblica ha manifestato il suo disappunto per una norma in contrasto con i principi, costituzionalmente garantiti, di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, ha infine preso una pausa di riflessione per correggere il tiro. Tutto insomma è ancora in discussione,

Per provare a dipanare la matassa abbiamo voluto ascoltare la voce dei sindacati e quella delle imprese, intervistando Nanni Tosco segretario della Cisl torinese e Mario Giuliano, presidente di Confindustria del Piemonte.

Nanni Tosco (Cisl)

1) Segretario, cosa è la cosiddetta norma “salva manager”?

Si prospetta un’attenuazione delle sanzioni a carico del datore di lavoro basata su una revisione del sistema delle responsabilità sinora imperniate soprattutto sull’imprenditore. Tutto ciò si riverbera fatalmente sui processi penali in corso, Thyssen compreso. Nel contempo vengono però aumentate le pene pecuniarie per i lavoratori. Una cosa assurda perchè i lavoratori sono subordinati alle direttive del datore di lavoro da cui discende l’intera organizzazione aziendale e dunque anche la tutela della sicurezza.

2) Come mai è emersa questa proposta?

Le imprese non avevano dato una valutazione positiva sul T.U. sulla sicurezza sul lavoro e ad essere particolarmente insoddisfatte erano le piccole aziende ritenendosi sottoposte ad eccessivi gravami procedurali, sanzionati penalmente. La risposta adottata, restringendo il fronte della responsabilità per il datore di lavoro, è però totalmente fuori luogo. Un conto infatti è rendere meno farraginose le norme e ciò è certamente condivisibile; altro invece è abbassare le tutele. Così non si fa sicurezza.

3) Quale la posizione dei sindacati?

Deve venir confermato che l’imprenditore è il primario responsabile di quello che accade nella sua azienda. Anche perchè è lui a scegliere tutte le altre figure di contorno: fornitori, installatori, preposti, lavoratori, ecc. Va peraltro ricordato che il sindacato era stato coinvolto nel percorso di modifica del T.U. e vi era stato anche un avviso comune con le imprese. Proprio per questo la Cisl giudica severamente questa forzatura che accoglie solo le pretese delle aziende. Così facendo non si pratica il dialogo sociale ma si cerca unicamente la contrapposizione. Ci aspettiamo quindi che, anche alla luce del richiamo del Capo dello Stato, il Governo proceda in coerenza con la delega ricevuta seguendo scrupolosamente gli indirizzi che prevedono una salvaguardia dei diritti e delle tutele dei lavoratori.

Mario Giuliano (Confartigianato)

1) Presidente, quale è il senso della modifica del T.U. sulla sicurezza del lavoro con la cosiddetta norma salva-manager?

L’art. 15 bis della bozza di riforma della legge sulla sicurezza sul lavoro non fa che sancire il principio costituzionale, da noi condiviso, secondo il quale la responsabilità penale è personale. Ciò significa che la responsabilità penale del datore di lavoro non può essere illimitata e diventare oggettiva nei casi in cui gli infortuni si verificano a causa del comportamento illecito di altri soggetti che violano precise indicazioni impartite dal datore di lavoro.

2) Confartigianato pare d’accordo con questa impostazione che circoscrive la responsabilità dell’imprenditore spostandola su altri soggetti. Quale è la vostra posizione in proposito?

Confartigianato Piemonte, in linea con il livello nazionale, condivide la posizione del ministro del Lavoro Maurizio Sacconi. La sicurezza sul lavoro è un valore fondamentale, soprattutto nelle piccole imprese dove l’imprenditore – a differenza di quanto avviene in quelle grandi – svolge le stesse mansioni del lavoratore dipendente ed utilizza gli stessi macchinari. Pertanto l’art. 15 bis, tendendo alla piena responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella costruzione della sicurezza in azienda, compresi i lavoratori, può realmente concorrere alla riduzione degli infortuni sul lavoro.

3) Davanti al grave fenomeno degli infortuni sul lavoro, quali soluzioni immagina Confartigianato per farvi fronte?

Per garantire la reale sicurezza sul lavoro occorre concentrarsi sulla prevenzione attraverso poche regole chiare, procedure snelle ed efficaci, coinvolgimento degli organismi bilaterali rappresentativi delle parti sociali (imprenditori e lavoratori dipendenti), sostegno mirato per gli investimenti delle piccole e medie imprese e per la valorizzazione delle buone prassi.

IL PUNTO SULLA DELEGA DI FUNZIONI ALLA LUCE DI UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Avv. Stefano Comellini - www.avvocatocomellini.it

LA NOZIONE DI DELEGA DI FUNZIONI

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. IV, n. 4123 del 28 gennaio 2009) fornisce l'occasione per fissare alcuni punti fermi dell'istituto della delega di funzioni, largamente trattato dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza nell'ambito, principalmente del diritto penale del lavoro, ma anche del diritto penale ambientale e del diritto penale tributario¹.

Preliminarmente, è bene ricordare che la delega di funzioni è una ripartizione organizzativa ampiamente utilizzata all'interno di strutture complesse e consiste nell'incarico che un soggetto qualificato conferisce ad altri per lo svolgimento di determinate attività, così integrandosi un trasferimento degli obblighi di garanzia dal precedente titolare ad un nuovo soggetto all'uopo incaricato.

L'istituto trae origine dalle consuetudini proprie delle strutture imprenditoriali contraddistinte da spiccata gerarchia, nelle quali il soggetto posto in posizione apicale, destinatario del precetto penale in virtù della posizione ricoperta, raramente è in grado di provvedere all'eliminazione di tutte le situazioni pregiudizievoli proprio per il suo distacco dalla fonte di rischio, ovvero perché privo delle competenze tecniche necessarie alla predisposizione di idonei mezzi di cautela.

La delega, quindi, lungi dal costituire uno

strumento di esonero di responsabilità per il delegante, consente un migliore rispetto del dovere di sicurezza per l'adempimento dell'obbligo di buona organizzazione che fa capo all'imprenditore.



Avv. Stefano Comellini

Il conferimento di poteri e di funzioni di cui qui si tratta non va confuso con la cd. delega "in esecuzione", caratterizzata dall'affidamento a terzi di soli compiti esecutivi, tale da non far venir meno la posizione di garanzia del delegante e non determinare nuovi obblighi giuridici in capo agli incaricati².

I PRESUPPOSTI DELLA DELEGA DI FUNZIONI

La delega presuppone:

- la trasferibilità delle funzioni che, pertanto, non devono avere natura strettamente personale;
- la volontà traslativa del responsabile delegante, il quale deve intervenire direttamente nell'atto di delega;
- l'accettazione del soggetto scelto quale delegato;
- l'effettivo trasferimento allo stesso dei relativi poteri-doveri di cautela.

¹ Nell'ambito dell'ampia Dottrina che si è occupata della materia, tra i tanti, Palazzo, *Corso di diritto penale*, Torino, 2008, 241 ss.; Mantovani, *Diritto penale - parte generale*, Padova, 2007, 115 ss.; Antolisei, *Manuale di diritto penale, leggi complementari*, (a cura di Grosso) Milano, 2007, 803 ss.; Fiandaca-Musco, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, 2007, 167 ss.; Vitarelli, *Profili penali della delega di funzioni*, Milano 2008; Mongillo, *Il trasferimento di posizioni di garanzia nell'impresa tra diritto penale e processo*, in *Cass. pen.*, 2005, 1658; Pasculli, *Rilevanza della delega di funzioni: riflessioni in tema di responsabilità diretta delle persone giuridiche*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 2003, 293.

² Il mero esecutore potrebbe al più rispondere a titolo di concorso quale estraneo nel reato dell'intraneo, qualora si versi in una situazione di concorso di persone nel reato.



LA DELEGA NELLA GIURISPRUDENZA

Prima dell'emanazione del D.Lgs. 81/2008 (cd. Testo Unico della sicurezza) l'assenza di un'espressa previsione legislativa in tema di delega ha imposto una particolare attenzione alle decisioni giurisprudenziali formatesi, negli anni, in materia.

Tuttavia, va rilevato come la Corte di Cassazione, piuttosto che soffermarsi sulla natura dell'istituto, abbia per lo più trattato, in realtà, i requisiti di validità dello stesso.

Sul punto, nell'ampia messe di pronunce, si possono estrapolare le elaborazioni giurisprudenziali concernenti l'ammissibilità della delega, l'individuazione dei garanti e l'efficacia del conferimento.

a) Ammissibilità della delega.

La giurisprudenza si è pronunciata più volte sul punto, ammettendo costantemente l'istituto.

Va rilevato come, ancora con una pronuncia risalente, la Corte Costituzionale, sia pure in tema di omesso pagamento di contributi previdenziali e assicurativi, avesse ammesso la delega rilevando la correttezza del contenere nei giusti limiti la responsabilità penale dell'imprenditore "quando gli obblighi che in via generale gli fanno carico per legge, siano stati ripartiti, avuto riguardo soprattutto alla vastità dell'azienda, tra i suoi collaboratori, escludendola quando risulti che nell'assegnare i vari compiti a ciascun collaboratore abbia impartito precisi ordini e valide direttive e, potendo, abbia esercitato opportuni e adeguati controlli"³.

b) Individuazione dei garanti.

La giurisprudenza individua i delegabili, preva-

lentemente, in coloro che già operano nell'ambito dell'impresa, perché a conoscenza dell'ambiente e degli eventuali fattori di rischio ivi presenti.

La Cassazione, tuttavia, tende ad ampliare l'applicabilità della delega anche a soggetti estranei, quali i consulenti esterni delegati all'applicazione della normativa antinfortunistica⁴.

c) Efficacia della delega.

Sul punto la Suprema Corte non ha espresso una posizione univoca, contrapponendosi due orientamenti rinvenibili anche in recenti pronunce.

Da un lato, si afferma il trasferimento della posizione di garanzia dal garante originario al delegato con la conseguente efficacia liberatoria del delegante da ogni responsabilità penale.

In particolare, si è affermato che condizionare l'efficace esonero delle responsabilità al controllo, da parte del delegante, delle attività trasferite, svilirebbe il significato e la natura stessa della delega, anche se è ravvisabile la responsabilità dell'imprenditore, per *culpa in vigilando*, qualora non si attivi nonostante il delegato abbia richiesto un suo intervento⁵.

D'altro canto, una più recente giurisprudenza, ha affermato come, in capo al delegante residuino poteri impeditivi, in conseguenza dell'obbligo di vigilanza e di controllo del delegato in cui si trasforma l'originaria posizione di garanzia.

Infatti, pur a fronte del trasferimento da parte del datore di lavoro degli obblighi assegnatigli dalla legge, viene comunque individuato l'obbligo "di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive"⁶.

Inoltre, "l'obbligo di controllo e vigilanza sulle modalità di esercizio dell'attività delegata è desumibile, in tutta evidenza, dalla particolare posizione del datore di lavoro, che è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazio-

³ Corte Cost., 14 luglio 1976, n. 173.

⁴ Cfr. Cass., Sez. IV, 31 gennaio 2008, n. 8620, Signorelli.

⁵ Tra le tante Cass., Sez. II, 3 agosto 2000, n. 8978, Biadene.

⁶ Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 8604, Timpone.

ne, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica” ... anche in considerazione della “norma di chiusura stabilita nell’art. 2087 cod. civ., che integra la legislazione speciale di prevenzione, imponendo al datore di lavoro di farsi *tout court* garante dell’incolumità del lavoratore”⁷.

In questo senso sembra porsi l’art. 16, comma 3, D.Lgs 81/2008, ove si afferma che “la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.

I REQUISITI DI VALIDITÀ DELLA DELEGA

Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, la Giurisprudenza aveva progressivamente elaborato una pluralità di condizioni per la validità della delega che possiamo sintetizzare come di seguito:

- L’impresa deve essere di notevoli dimensioni⁸ o, quantomeno, avere un’organizzazione aziendale complessa⁹.
Tuttavia, in considerazione delle molteplici realtà imprenditoriali e delle necessarie competenze tecniche non sempre esigibili dal datore di lavoro, la Cassazione, anche a seguito delle critiche mosse dalla Dottrina all’orientamento più rigido, ha da ultimo attribuito rilevanza non al mero dato quantitativo, bensì al profilo di difficoltà degli adempimenti che competono all’imprenditore¹⁰.
- La delega non deve riguardare le attività di carattere organizzativo dell’impresa¹¹.
- Il soggetto delegato deve possedere specifica

competenza tecnico-professionale e deve accettare l’incarico conferito¹².

- Il delegato deve poter decidere in piena autonomia, impiegando tutti i poteri e i mezzi necessari per l’espletamento delle sue funzioni¹³.
 - Il delegato deve possedere i requisiti professionali e di esperienza necessari per svolgere i compiti attribuitigli, con poteri effettivi di organizzazione, gestione e controllo e l’autonomia di spesa necessaria per il corretto esercizio delle funzioni conferite.
- L’art. 16 D.Lgs. 81/2008, in particolare alle lettere b), c), d) del primo comma, fa propria la necessità di tali requisiti, confermando quanto espresso dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi anni, perché connaturati all’effettivo potere di intervento del delegato al fine di eliminare tutti i fattori di rischio tipici di ogni contesto produttivo.
- La delega deve essere espressa, inequivoca nel contenuto in virtù di forma scritta¹⁴ e certa¹⁵.

Tuttavia, su questo punto la giurisprudenza non aveva maturato un orientamento univoco, posto che per talune pronunce della Suprema Corte, la delega di funzioni poteva desumersi anche dalle dimensioni della struttura aziendale “qualora sussista un’organizzazione altamente complessa ed esista una comprovata ed appropriata strutturazione della gerarchia delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di



⁷ Cass., Sez. IV, 7 febbraio 2008, n. 13953.

⁸ Cass., Sez. IV, 6 ottobre 2005, n. 11358, Milletti.

⁹ Cass., Sez. III, 22 febbraio 2006, Mastromartino.

¹⁰ Cass., Sez. III, 12 aprile 2005, n. 26122, Capone.

¹¹ Cass., Sez. IV, 12 ottobre 2007, n. 37610, P.M. in c. Iannelli.

¹² Cass., Sez. IV, 19 giugno 2006, n. 38425, Del Frate.

¹³ Cass., Sez. III, 13 marzo 2003, n. 22931, Conci.

¹⁴ Cass., Sez. III, 20 febbraio 2003, n. 18319, Saelli.

¹⁵ Cass., Sez. III, 10 luglio 2007, n. 26708, Manica.

quelle esecutive”¹⁶.

Ne consegue, una volta che si è esclusa la necessità della forma scritta, che la delega “può essere conferita oralmente dal titolare dell’impresa, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta né *ad substantiam* né *ad probationem*, posto che l’efficacia devolutiva dell’atto di delega è subordinata all’esistenza di un atto traslativo della funzioni delegate connotato unicamente dal requisito della certezza che prescinde dalla forma impiegata”¹⁷.

Tuttavia, questo orientamento giurisprudenziale è stato, a tutta evidenza, smentito dal disposto dell’art. 16 del D.Lgs. 81/2008., con il quale (lett. a) si impone un conferimento documentato nei presupposti, contenuti e limiti, con data certa e accettato per iscritto (lett. e) per evitare deleghe surrettizie.

In questo contesto si colloca la recente sentenza (Sez. IV, n. 4123 del 28 gennaio 2009) con la quale la Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare la penale responsabilità del presidente del comitato esecutivo di una grande impresa, in qualità di titolare delle deleghe in materia di sicurezza, con autonomia gestionale e di spesa.

La sentenza è di rilevante interesse perché, nel ripercorre i vari orientamenti giurisprudenziali in tema di delega di funzioni, si pone la *vexata questio* dell’individuazione del soggetto che assume su di sé, in via immediata e diretta, la posizione di garanzia, “la cui soluzione precede, logicamente e giuridicamente, quella della (eventuale) delega di funzioni”.

In particolare, “in imprese di tal genere, infatti, non può individuarsi questo soggetto, automaticamente, in colui o in coloro che occupano la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accertamento, in concreto, dell’effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all’interno dell’apparato strutturale, così da verificare la eventuale predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l’organo di vertice da responsabilità di livello intermedio e finale. In altri termini,

nelle imprese di grandi dimensioni non è possibile attribuire tout court all’organo di vertice la responsabilità per l’inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo sempre apprezzare l’apparato organizzativo che si è costituito, sì da poter risalire, all’interno di questo, al responsabile di settore. Diversamente opinando, del resto, si finirebbe con l’addebitare all’organo di vertice quasi una sorta di responsabilità oggettiva rispetto a situazioni ragionevolmente non controllabili, perché devolute alla cura ed alla conseguente responsabilità di altri.”

Va però dato conto del fatto che, “pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza. È da ritenere, quindi, senz’altro fermo l’obbligo per il datore di lavoro di intervenire allorché apprezzati che il rischio connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa si riconnette a scelte di carattere generale di politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza”.

La Suprema Corte, nell’occasione, è assai esplicita nel richiamare, quale parametro di valutazione delle scelte di ripartizione delle funzioni e responsabilità, la struttura organizzativa dell’impresa, secondo l’attribuzione di poteri e responsabilità che gli artt. 2380-*bis* (Amministrazione della società) e 2381 (Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati.) cod.civ., nel testo novellato dalla riforma del diritto societario, specificamente descrivono.

Si tratta di opzioni organizzative consentite, anche ai fini della sicurezza, pur nell’ambito della regolamentazione che gli artt. 16 e 17, D.Lgs. 81/2008 dettano in tema di delegabilità o meno di funzioni.

¹⁶ Cass., Sez. IV, 29 febbraio 2008, n. 16465, Radrizzani.


¹⁷ Cass., Sez. III, 6 giugno 2007, n. 32014, Cavallo.

CALCOLI MNEMONICI

44 gatti in fila per 6 con il resto di 2...

[Barbara Ferigo, Zecchino d'Oro, 1968]

di Annino De Venezia e Paolo Delfino



Le applicazioni dei numeri sono da sempre oggetto di studio da parte di eminenti matematici, ma anche di persone comuni affascinate senza dubbio dalle potenziali risorse in esse nascoste.

Infinite sono anche le specializzazioni e i significati attribuiti ai numeri, tanto che sull'argomento esiste una letteratura sconfinata. E' impossibile non confrontarsi quotidianamente con i numeri; qualunque azione compiamo, abbiamo sempre a che fare con essi e saperli trattare con dimestichezza e familiarità è dunque una necessità ma, se vogliamo, anche un piacere. Si vuole darne prova accennando ad alcuni metodi mnemonici di calcolo rapido. La **stenaritmia** è una tecnica di calcolo mentale che usa metodi particolari per trattare i numeri allo scopo di acquisire una maggiore capacità di calcolo rispetto a quella comunemente insegnata nel percorso scolastico. Può certamente tornare comodo riuscire a migliorare la propria capacità di calcolo mentale e i metodi qui di seguito illustrati possono essere di aiuto anche se, prima di utilizzare i numeri, è fondamentale imparare a memorizzarli... ma questa è un'altra storia.

Per ulteriori approfondimenti www.idemnet.it/idem2000/corsi/sa/main.htm

In questa sede saranno trattati alcuni metodi mnemonici per la risoluzione di:

- A) **Somma di numeri grandi;**
- B) **Quadrati di numeri;**
- C) **Moltiplicazione e divisione di numeri per 5;**
- D) **Moltiplicazione di numeri.**

A) SOMMA DI NUMERI GRANDI

Si procede da sinistra verso destra, contrariamente a quanto si è soliti fare.

Esempio 1:

$$32+11 = (3+1) + (2+1) = 43$$

Esempio 2:

$$78+89 = (7+8) + (8+9) = 15 + 17 = 1(5+1)7 = 167$$

Esempio 3:

$$289+897 = (2+8) + (8+9) + (9+7) = 10 + 17 + 16 = 1(0+1)(7+1)6 = 1186$$

Esempio 4:

$$3485+5684 = (3+5) + (4+6) + (8+8) + (5+4) = 8 + 10 + 16 + 9 = (8+1)(0+1)69 = 9169$$

Esempio 5:

$$2155+923 = 2 + (1+9) + (5+2) + (5+3) = 2 + 10 + 7 + 8 = (2+1)(0)78 = 3078$$

B) QUADRATI DI NUMERI

B1) Il quadrato dei numeri che terminano con la cifra 5

Quadrato dei numeri naturali da 1 a 100. Un caso particolare: i numeri che terminano per 5:

5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95.

$$75^2 \longrightarrow 5^2 = 25 \quad (\text{valore fisso})$$



$$(7 + 1) \times 7 = 56$$

(cifra mutante)

Cifra mutante 56 unita a 25 (valore fisso): 5625.

È facile intuire che il valore fisso resta tale per ciascun numero dell'insieme sopra esposto. Pertanto, il calcolo mnemonico da eseguire è riferito alla sola prima cifra. Essa viene aumentata di un'unità e moltiplicata per se stessa. Non resta altro da fare che "accostare" il valore fisso (25) alla cifra mutante ed il calcolo è presto risolto.

B2) Il quadrato dei numeri che terminano con la cifra 25 nell'insieme N da 100 a 1000

Quadrato dei numeri naturali da 100 a 1000. Un caso particolare: i numeri che terminano per 25:

125, 225, 325, 425, 525, 625, 725, 825, 925.

Si può procedere come sopra. In alternativa si può utilizzare la seguente regola:

$$125^2 \longrightarrow 5^2 = 625 \quad (\text{valore fisso})$$



$$\left[(1+1) \times 1 - \frac{1}{2} \right] \times 10 = 15$$

Cifra mutante

$$125^2 = 15625$$



B3) Il quadrato dei numeri che terminano con la cifra 25 nell'insieme N da 1000 a 10000

$$1125^2 \longrightarrow 25^2 = 625 \quad (\text{valore fisso})$$



$$\left[(11+1) \times 11 - \frac{11}{2} \right] \times 10 = 1265$$

Cifra mutante

$$1125^2 = 1265625$$

Per la cifra mutante si possono, in modo ancora più semplice, seguire i seguenti passi:

1. raddoppiare le prime due cifre;
2. sommare 1 al risultato conseguito;
3. moltiplicare per le prime due cifre ;
4. dividere per due il risultato ottenuto e spostare la virgola di una cifra a destra;
5. infine aggiungere 625 in coda al numero ottenuto.

B4) Il quadrato di un numero qualsiasi di 3 cifre

$$123^2 = \left[(123 + 3) \times 12 + \frac{3^2}{10} \right] \times 10 = 15129$$

Mnemonicamente si può eseguire il calcolo nel seguente modo:

1. delle prime due cifre (ovvero alla prima, nel caso di numeri a 2 cifre) eseguo il quadrato ed aggiungo lo zero;
2. raddoppio l'ultima cifra e la moltiplico per le prime due (ovvero alla prima, nel caso di numeri a 2 cifre);
3. sommo i risultati delle precedenti operazioni;
4. eseguo il quadrato dell'ultima cifra e lo divido per 10;
5. sommo il risultato delle operazioni ai punti 4 e 3 e moltiplico per 10.

$$625^2 = \left[(625 + 5) \times 62 + \frac{5^2}{10} \right] \times 10 = 390625$$

Per il quadrato ora esposto si vedano i metodi già illustrati, e più semplici, nei casi B3 e B2.

B5) Il quadrato di un numero qualsiasi di 4 cifre



$$4236^2 = \left[(4236 + 6) \times 423 + \frac{6^2}{10} \right] \times 10 = 17943696$$

B6) Il quadrato di un numero compreso fra 11 e 99

$$11^2 = \left[(11 + 1) \times 1 + \frac{1^2}{10} \right] \times 10 = 121$$

Si presti attenzione all'uso corretto delle cifre!

1. sommo la seconda cifra alle due che compongono il numero di cui si vuole il quadrato;
2. moltiplico per la prima cifra la somma di cui al punto precedente ed aggiungo lo zero finale;
3. sommo al risultato ottenuto il quadrato dell'ultima cifra.

Si utilizzi anche il caso B4 per risolvere quadrato di cui sopra.

Si noti l'iterazione del calcolo del quadrato dei numeri composti di 3 cifre.

Per il quadrato di 99, è preferibile eseguire il calcolo in un modo più semplice:

$$99^2 = 99 \times (100 - 1) = 9900 - 99 = 9801$$

C) MOLTIPLICAZIONE E DIVISIONE DI NUMERI PER 5

La moltiplicazione per 5.

$$(73 \times 5) = \frac{73}{2} \times 10 = 36,5 \times 10 = 365$$

Le operazioni sono semplici: si divide per 2 e si sposta la virgola a destra (ovvero si moltiplica per 10).

La divisione per 5.

$$(73 \div 5) = \frac{73 \times 2}{10} = 146 \div 10 = 14,6$$

Si noti che quest'ultimo esempio illustra la media di 5 numeri (per es.: $73 = 14 + 16 + 18 + 12 + 13$). Come si può vedere il calcolo si riduce a tre semplicissime operazioni: si esegue la somma dei cinque numeri, si calcola il doppio di tale somma e si sposta la virgola a sinistra (ovvero si divide per 10).

Ecco spiegati i 5 dati che venivano (e vengono tuttora!) rilevati per calcolare la media di un processo produttivo da tenere sotto osservazione con l'ausilio delle carte di controllo. In tal caso non vi è la necessità di utilizzare alcuna calcolatrice elettronica.



D) MOLTIPLICAZIONE DI NUMERI

D1) La moltiplicazione per 11, 101 e per 1001

Si moltiplica il numero per 10 (o per 100 o per 1000) e al prodotto si aggiunge il numero iniziale.

Esempio 1: $32 \times 11 = (32 \times 10) + 32 = 320 + 32 = 352$

Esempio 2: $32 \times 101 = (32 \times 100) + 32 = 3200 + 32 = 3232$

Esempio 3: $32 \times 1001 = (32 \times 1000) + 32 = 32000 + 32 = 32032$

Un caso particolare e... divertente è il seguente:

per moltiplicare per 11 un numero di sole due cifre basta scrivere in mezzo alle due cifre del moltiplicando la loro somma (con eventuale riporto nella prima cifra).


Esempio 1: $34 \times 11 = 374$

Esempio 2: $86 \times 11 = 946$

E con tre cifre? L'esercizio diventa un po' più complesso:

Esempio: $341 \times 11 = 34 \dots (34 + 1) \dots 1$ che, rispettando le regolette sopra citate, diventa: $34 \dots (3 \ 5) \ 1$.

Ancora un piccolo sforzo: $(34 + 3) \dots 5 \dots 1 = 3751$



Regolo calcolatore Pennabili (PU), Mateureka, Museo del Calcolo



D2) La moltiplicazione per 9, 99 e per 999

Si moltiplica il numero per 10 (o per 100 o per 1000) e al prodotto si sottrae il numero iniziale.

Esempio 1: $32 \times 9 = (32 \times 10) - 32 = 320 - 32 = 288$

Esempio 2: $32 \times 99 = (32 \times 100) - 32 = 3200 - 32 = 3168$

Esempio 3: $32 \times 999 = (32 \times 1.000) - 32 = 32000 - 32 = 31968$

D3) La moltiplicazione per 15

Si moltiplica il numero per 10 e al prodotto si aggiunge la metà del prodotto stesso.

Esempio: $32 \times 15 = (32 \times 10) + (32 \times 10 \div 2) = 320 + 160 = 480$

Un altro metodo altrettanto rapido è il seguente:

si esegue la metà del numero che deve essere moltiplicato per 15 e il risultato si moltiplica per 3.

Infine si sposta la virgola di una cifra a destra.

Esempio: 98×15

$$(98 \div 2) = 49$$

$$49 \times 3 = 147,0$$

1470 = risultato finale.

D4) La moltiplicazione per 25

Si divide per 4 e si moltiplica per 100.

Esempio: $67 \times 25 = (67 \div 4) \times 100 = 16,75 \times 100 = 1675$

In altri termini, si divide a metà il numero iniziale, si esegue nuovamente la divisione a metà del numero ottenuto e, infine, si sposta la virgola di due cifre a destra:

$$67 \div 2 = 33,5$$

$$33,5 \div 2 = \mathbf{16,75} \rightarrow \text{spostando la virgola di due cifre a destra, si ha: } \mathbf{1675,0}$$

D5) La moltiplicazione per 125

Si divide per 8 e si moltiplica per 1000.

Esempio: $67 \times 125 = (67:8) \times 1000 = 8,375 \times 1000 = 8375$

Ovvero, si itera per 3 volte la divisione per 2. Al termine dell'ultima divisione si sposta la virgola di 3 cifre a destra.

$$67 \times 125 \Rightarrow 1^{\text{a}} \text{ divisione } 67 \div 2 = 33,5 \rightarrow 2^{\text{a}} \text{ divisione } 33,5 \div 2 = 16,75 \rightarrow 3^{\text{a}} \text{ divisione } 16,75 \div 2 = 8,375$$

$$8,375 \rightarrow \text{spostando la virgola di tre cifre a destra, si ha: } 8375,0$$

Per divertirsi ancora un po', si lasciano al lettore i seguenti esercizi:

$$13 \times 125 = \mathbf{1625} \rightarrow [(1 \times 3) - 0] + 13 \rightarrow \mathbf{16} \ \& \ \mathbf{25}$$

$$23 \times 125 = \mathbf{2875} \rightarrow [(2 \times 3) - 1] + 23 \rightarrow \mathbf{28} \ \& \ \mathbf{75}$$

$$33 \times 125 = \mathbf{4125} \rightarrow [(3 \times 3) - 1] + 33 \rightarrow \mathbf{41} \ \& \ \mathbf{25}$$

$$43 \times 125 = \mathbf{5375} \rightarrow [(4 \times 3) - 2] + 43 \rightarrow \mathbf{53} \ \& \ \mathbf{75}$$

$$53 \times 125 = \mathbf{6625} \rightarrow [(5 \times 3) - 2] + 53 \rightarrow \mathbf{66} \ \& \ \mathbf{25}$$

$$63 \times 125 = \mathbf{7875} \rightarrow [(6 \times 3) - 3] + 63 \rightarrow \mathbf{78} \ \& \ \mathbf{75}$$

$$73 \times 125 = \mathbf{9125} \rightarrow [(7 \times 3) - 3] + 73 \rightarrow \mathbf{91} \ \& \ \mathbf{25}$$

$$83 \times 125 = \mathbf{10375} \rightarrow [(8 \times 3) - 4] + 83 \rightarrow \mathbf{103} \ \& \ \mathbf{75}$$

$$93 \times 125 = \mathbf{11625} \rightarrow [(9 \times 3) - 4] + 93 \rightarrow \mathbf{116} \ \& \ \mathbf{25}$$



Si noti che:

$$16 + 12 = 28$$

$$28 + \mathbf{13} = 41$$

$$41 + 12 = 53$$

$$53 + \mathbf{13} = 66$$

$$66 + 12 = 78$$

$$78 + \mathbf{13} = 91$$

$$91 + 12 = 103$$

$$103 + \mathbf{13} = 116$$

E che **25** e **75** si alternano.



Il campo è libero... buon divertimento.



Forum
FREE TO MOVE

Brussels, European Parliament, JAN6Q2

17-18th March 2009, 1.00 p.m.

A *Bruxelles* si è tenuto un Forum internazionale organizzato da *EurEta*, l'associazione europea delle professioni tecniche dell'ingegneria. Presenti al Forum vi erano oltre ai membri componenti di diritto in *EurEta*, il Consiglio direttivo di *EurEta Italia*, il *C.N.P.I.*, *L'EPPI* e numerosi invitati.

L'On. **Zappalà**, anch'egli presente nella giornata del 17 ha parlato davanti a noi alla presenza degli Eurodeputati **LoCurto, Calia e Albertini**, della direttiva europea di riforma delle Professioni tecniche dell'ingegneria. Ne ha illustrato i particolari sviluppi che ne potrebbero derivare ed il lavoro fin qui svolto dalla Commissione per una nuova armonizzazione delle qualifiche e competenze professionali. In chiave europea, afferma **Zappalà**, si è cominciato ad avere una visione generale delle organizzazioni professionali dei 27 stati membri che compongono l'Europa con tutte le situazioni interne dei singoli stati. Questo lavoro, dice **Zappalà** è durato diversi anni e si è rivelato già dall'inizio difficilissimo poiché in Europa spesso il fatto legislativo si confonde con il fatto politico e quindi manca tuttora una precisa visione generale del sistema ingegneristico Europeo. Tuttavia, soddisfatto e fiducioso, l'eurodeputato **Zappalà** di fronte all'intero consiglio nazionale

dei Periti Industriali, illustra e condivide il lavoro fin qui svolto nella speranza che questo *Forum* faccia approdare la categoria dei Professionisti Per. Ind. su una piattaforma comune delle professioni tecniche dell'ingegneria in Italia ed in Europa. L'interesse dei presenti si è quindi concentrato il giorno seguente durante il dibattito presso la sala del Parlamento Europeo, sulla relazione del Vice Presidente di *EurEta* **R. Gulizia** che relazionando l'urgenza di un messaggio politico forte rivolto a **P. Brumter** (Commissione Europea, DG mercato interno) tenga conto di alcuni punti strategici per il futuro delle professioni tecniche dell'ingegneria. Il progetto presentato da *EurEta*, riferisce Gulizia, spazia su una vastità di temi già previsti dalla direttiva quali:

- la tessera professionale europea
- la piattaforma comune dell'ingegneria europea
- la formazione continua riconosciuta dagli Stati membri
- le qualifiche professionali e i diplomi di formazione
- il registro europeo dei professionisti dell'ingegneria.
- la semplificazione del regime di riconoscimento

- i benefici dei diritti acquisiti negli Stati membri dell'Unione
- i titoli di formazione assimilati
- il libro bianco delle professioni tecniche dell'ingegneria
- la certezza della qualità transfrontaliera
- i livelli di formazione e competenza
- le passerelle
- misure compensative.

Ad un primo esame complessivo della relazione di R. Gulizia pubblicata per esteso sul sito www.eureta.it in italiano ed in inglese per chi lo preferisce, molti osservatori presenti al Forum hanno sottolineato come il suo tratto dominante consista in un deciso ritorno ai principi di sussidiarietà sanciti dall'art. 5 del trattato europeo e che EurEta sta proponendo nella riaffermazione di un ruolo determinante della politica nel prospettare le linee strategiche di sviluppo della società ingegneristica europea. Per questa ragione i presenti al Forum hanno paragonato questa relazione al "New deal" dell'ingegneria Europea che si sposa perfettamente con la direttiva 36/2005. La direttiva 36 ampiamente illustrata e commentata dai presenti al forum, in questi anni appare diminuita a causa forse di forti conflittualità interne agli Stati membri dell'Unione e dalla mancata applicazione dell'art. 12 e 13 che non ha facilitato la "mobilità transfrontaliera" che è invece uno strumento di efficiente funzionamento del mercato del lavoro e dei servizi atti a stimolare la crescente economia nell'ambito dell'Unione.

EurEta è profondamente convinta, riferisce Gulizia, dell'interesse e dell'utilità di promuovere UN PROGETTO DI PIATTAFORMA COMUNE per tutte le attività ingegneristiche esercitate dai professionisti comprese nei livelli C/D/E/ dell'art. 11 della direttiva. Una Piattaforma delle professioni sarebbe un sistema valido e semplice di valutazione dei livelli di competenza. Le categorie professionali, le Istituzioni universitarie e le Associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale o comunitario abbiano il compito di attestare il livello di competenza sostanzialmente indifferenziato per tutti i livelli previsti dall'art. 11 della direttiva. Le linee strategiche proposte da EurEta sono quindi di avviare subito un monitoraggio nei 27 Paesi dell'Unione per verificare quali siano le atti-

vità professionali che fanno riferimento:

- 1) ai livelli c) d) ed e) della direttiva
- 2) ai livelli di qualifica
- 3) ai campi di attività delle professioni
- 4) a chi convalida o accredita la formazione professionale.

Si è quindi discusso di "passerelle" di strumenti cioè che consentano ai professionisti il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore. Sono certo conclude Gulizia che il riconoscimento di UNA PIATTAFORMA COMUNE dell'Ingegneria mette a disposizione dei cittadini utenti il sapere ed il saper fare dei tecnici ingegneri europei per costruire insieme chiarezza, futuro e progresso tecnologico. Un progetto di ampio respiro lo ha definito la Brumter (DG Internal Market) che nel suo successivo intervento ha deciso di mettere in campo una serie di azioni integrate per un rilancio della libera circolazione dei lavoratori professionisti europei. Il tratto dominante dell'intervento dell'alto dirigente consiste in un deciso ritorno all'intervento pubblico della Politica sull'economia.

La squadra che avrà il compito di realizzare tale programma sarà indubbiamente di grande prestigio poiché sarà composta dalle rappresentanze delle più significative organizzazioni di categoria europee come lo è per esempio EurEta. Ma c'è chi ritiene che le misure compensative anche se per un breve periodo di due anni, potrebbero creare delle barriere regionali poiché modificare lo schema formativo in molti Paesi è un grosso problema. Il presidente dei Periti Industriali G. Jogna avverte l'Europa che i governi possono e devono incoraggiare la migrazione europea dei professionisti e permettere al mercato di scegliere il





modo migliore per liberalizzare la migrazione transfrontaliera nel rispetto però delle competenze professionali specialistiche. Questa direttiva, riferisce Jogna, mal recepita dal governo Italiano ha creato non pochi problemi ai Periti Industriali Italiani. In particolare si chiede ora un accordo che miri principalmente a definire l'area di appartenenza dell'ingegneria italiana e dei Periti Industriali in particolare nel rispetto di quattro fondamentali diritti della professione ingegneristica: libertà, sicurezza, salute e specializzazione. A questo punto il Presidente di Eurocadres Carlo Parietti si è dichiarato d'accordo poiché si faccia presto una carta professionale europea che attribuisca capacità e competenze nella specializzazione ingegneristica.

Con l'introduzione della carta professionale si aprirà un dialogo sociale europeo utile per tutti i 540 milioni di cittadini europei. Purtroppo l'ingegneria europea, riferisce Luc Francois (Università di Ghent) manca di un corollario unico che possa meglio definire le competenze e le qualifiche. Il processo di Bologna ha gettato le basi di un nuovo pragmatismo formativo che si basa essenzialmente su un certo numero di anni di studio universitario. In antitesi, il processo di Copenaghen ha invece ribaltato il processo formativo collocandolo lungo l'arco di tutta la vita lavorativa. I titoli universitari diventano generici per Copenaghen e gli anni di università diventano crediti formativi. A questo punto, riferisce Francois, è forse possibile un primo compromesso che possa fare chiarezza tra i diversi livelli formativi Europei, quattro per il processo di Bologna e otto per il processo di Copenaghen. L'ingegneria è un settore molto complesso riferisce Urs Keller (Presidente di EurEta) per via delle attività professionali che in alcuni stati sono regolamentate ed in altri non regolamentate. La difficoltà di avere più specializzazioni e differenti livelli di competenza non giustifica l'idea di avere più piattaforme suddivise per specializzazioni. Lo studio di Feani generalmente nel settore impianti non è ad elevatissima estensione con tutte le branche dell'ingegneria. L'obiettivo è di

convergenze per coloro che creano delle regolamentazioni per creare lobby a livello nazionale. EurEta avrà quindi il compito di monitorare le attività professionali nei 27 stati Europei che con la Svizzera potrebbero diventare 28.

Per accelerare questo processo di integrazione tra i popoli, EurEta sarà quindi uno strumento importante al servizio della Commissione Mercato interno e sarà inoltre presente su siti Web della comunità europea. Per le professioni tecniche intellettuali questo Forum, riferisce Milena Fontana (Segretario generale di Eureka), servirà a meglio definire le strategie che si dovranno seguire nei prossimi mesi. Questo nuovo approccio servirà inoltre a migliorare la reputazione professionale e tecnica dei professionisti nel settore ingegneristico.





**FREE TO MOVE:
A COMMON PLATFORM
FOR THE RECOGNITION OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
IN THE ENGINEERING FIELD ENABLING
FREE MOVEMENT IN EUROPE**

European Parliament in Brussels, March 18th, 2009, 1.00 p.m., JAN 6Q2
Welcome cocktail as from 12.15

**Presentation of EURETA,
THE EUROPEAN HIGHER ENGINEERING AND TECHNICAL PROFESSIONALS'
ASSOCIATION**
Urs KELLER
President of EURETA INTERNATIONAL

**MOBILITY AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS' FRAMEWORKS:
WHERE DO WE COME FROM, WHERE WE ARE HEADING TO?**
Prof. Luc FRANCOIS
University of Ghent (Belgium)

**EURETA's PROPOSAL OF A COMMON PLATFORM TOGETHER
IN THE EUROPEAN ENGINEERING FIELD**
Raffaele GULIZIA,
Vicepresident of EURETA INTERNATIONAL

PROFESSIONAL CARDS and SOCIAL DIALOGUE
Carlo PARIETTI,
President of EUROCADRES

CONSIDERATIONS
Pamela BRUMTER,
European Commission, DG Internal Market

CONSIDERATIONS AND CONCLUSIONS
Stefano ZAPPALA'
European Parliament

**PANEL DISCUSSION WITH EU REPRESENTATIVES, EUROPEAN
ORGANISATIONS AND STAKEHOLDERS, EURETA DELEGATIONS AND
NATIONAL DELEGATIONS**

CONCLUSIONS WITH EURETA'S PRESIDENT

RICOSTRUZIONE DELLA MECCANICA DEL SINISTRO STRADALE

A seguito lettera con pari oggetto e testo ricevuta dal CNPI, su invito dello stesso, abbiamo provveduto ad inoltrarla, nell'ambito delle province di Alessandria, Asti e Torino, a: **Coordinatore dei Giudici di pace, Giudici di Pace, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Presidente della Corte di Appello, Presidente del Tribunale, Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Regione, Prefettura, Amministrazioni Provinciali, Camere di Commercio, Ordini e Collegi.**

Nell'autorizzare la diffusione del testo che segue, si pregano gli iscritti di segnalarci eventuali inosservanze e violazioni in merito.



Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Alessandria - Asti - Torino

Oggetto: Ricostruzione della meccanica del sinistro stradale, competenza professionale riservata agli Ingegneri e Periti Industriali -Iscrizione albo CTU; distinzioni e chiarimenti.

E' piuttosto diffusa la prassi, presso gli uffici giudiziari e le cancellerie dei tribunali, d'accettare le istanze d'iscrizione, agli Albi dei Consulenti, inoltrate da Periti Assicurativi senza che essi siano iscritti in Ordini o Collegi professionali, come prescrive la legge. Anche le Compagnie d'assicurazione attribuiscono incarichi inerenti la ricostruzione dinamica dei sinistri a Periti assicurativi, iscritti al Ruolo Nazionale, di cui al D.Lgs. 209/05 (ex L. 166/92).

Tale abitudine, ancorché illegittima, è maturata per la concorrenza ed interazione di più deprecabili componenti. E' allora opportuno chiarire le perplessità nascenti da una così errata e disomogenea applicazione delle norme in materia; allo scopo si evidenzia che:

E' bene ricordare come tutta l'attività d'infortunistica stradale era riservata ai Periti industriali ed Ingegneri e mentre solo la valutazione dei danni è stata assegnata dalla legge 166/92 ai Periti assicurativi, per i quali, è stato creato un ruolo e non un albo. Legge che, peraltro, avrebbe tolto l'abilitazione a chi l'aveva per assegnarla a coloro i quali senza abilitazione avevano esercitato tale lavoro. Va quindi distinta l'attività di ricostruzione causale del sinistro da quella di stima del danno derivante dal medesimo evento. Le predette attività sono diverse e traggono la propria autonomia da profili normativi distinti, sebbene siano riferiti allo stesso evento, rappresentato dall' "incidente stradale o tra natanti", materia anche regolata dalla Legge 990/69.

L'art. 156 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle Assicurazioni Private", che ha recepito la Legge 17 febbraio 1992, n. 166, prescrive l'obbligatorietà dell'iscrizione nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi per i lavoratori autonomi intellettuali che intendano esercitare l'attività di accertamento ed estimazione dei danni derivante da incidente stradale o tra natanti.

Il Legislatore ha riservato l'attività ricostruttiva della dinamica del sinistro solo ed esclusivamente agli Ingegneri ed ai Periti Industriali. Tale riserva deriva dai rispettivi ordinamenti professionali (art. 51 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537. "Regolamento per le professioni d'ingegnere e d'architetto e art. 16 R.D. Il febbraio 1929, n. 275, "Regolamento per la professione di perito industriale").

Invero, con R.D. 23 ottobre 1923, n. 2537, il Legislatore, all'art. 51, statuiva che "Sono di spettanza della professione d'Ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo".

Con R.D. Il febbraio 1929, n. 275, il Legislatore, promulgando il Regolamento per la professione di Perito Industriale attribuiva ad essi, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti, potendo, inoltre, essere adempiute, per quanto in particolare la progettazione, la direzione e anche l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni, le quali non richiedessero la conoscenza del calcolo infinitesimale (Art. 16 R.D. 275/29). Anche in questo caso, il Legislatore attribuisce competenza specifica per gli incarichi peritali che formano oggetto della professione di Perito Industriale, con ciò costituendo una riserva di legge in favore dei Periti Industriali.

La stessa UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), che partecipa, in rappresentanza dell'Italia, all'attività di normazione tecnica degli organismi sovranazionali di normazione: ISO (International Organization for Standardization) e CEN (Comité Européen de Normalisation), a garanzia degli interessi del consumatore e della collettività, nel rispetto delle norme professionali, stabilite da fonti legislative primarie, con la norma UNI 11294 -Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali, a settembre 2008, ha stabilito un minimo di competenze per la qualificazione dei tecnici che effettuano una corretta ricostruzione degli eventi, delle cause tecniche che li hanno determinati e delle persone coinvolte nell'incidente ("Qualification of road accident reconstructionists"), riconoscendo esclusivamente nei regolamenti professionali degli Ingegneri (R.D. 2537/1925) dei Periti Industriali (R.D. 275/1929) le competenze tecniche specifiche riservate dalla legge per eseguire la ricostruzione dinamica dei sinistri stradali.

Quindi, con la L. n. 166/92, ora sostituita dal "Codice delle Assicurazioni Private" (D.Lgs. 209/2005), il Legislatore ha esteso l'interdisciplinarietà di alcune delle funzioni una volta riservate, in via esclusiva, agli Ingegneri ed ai Periti Industriali, limitatamente all'estimo dei danni derivanti dalla circolazione, ma non ha esteso anche ai Periti assicurativi la competenza, riservata agli Ingegneri ed ai Periti Industriali, in materia di ricostruzione dinamica dei sinistri e di rappresentazioni geometriche degli stessi.

Infine, da un punto di vista logico, appare opportuno osservare che la ricostruzione dinamica di un sinistro, impone la conoscenza approfondita nelle materie tipiche del corso di laurea di ingegneria e del corso di studi del perito industriale.

In considerazione di quanto su esteso, preme sottolineare che l'iscrizione al "ruolo" nazionale dei periti assicurativi, non consente l'ufficio di consulente tecnico, a norma degli artt. 13-15 delle Disp. Att. al codice di procedura civile, tenuto conto che condizione imprescindibile per l'iscrizione all'albo dei CTU, è l'iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale.

"I Periti assicurativi non sono espressione di una categoria organizzata in un Ordine o Collegio, per essi essendo prevista solo l'iscrizione in un ruolo che si configura come mero titolo legittimante all'accertamento e alla stima di danni provocati dalla circolazione stradale" (così, Corte di Appello di Roma, ordinanza del IO maggio 1998).

Di contro, tanto l'art. 15 quanto il successivo art. 16 delle Disp. Att. al C.p.c., disciplinando, rispettivamente, i requisiti per ottenere l'iscrizione all'albo dei consulenti del Tribunale e le modalità di presentazione della domanda d'iscrizione oltre che della necessaria documentazione, prevedono chiaramente che solo i professionisti iscritti in appositi albi professionali possano ottenere l'iscrizione nel ridetto albo del Tribunale.

Per quanto concerne, poi, il successivo art. 22, si deve evidenziare che tale disposizione, introduce un'eccezione al secondo comma, contemplando la possibilità per il giudice istruttore di conferire un incarico ad un consulente tecnico

iscritto in albo di altro Tribunale o a persona non iscritta in alcun albo (dei consulenti tecnici di tribunali), a condizione, tuttavia, che il Presidente venga sentito al riguardo e che nel provvedimento vengano indicati i motivi della scelta.

E' d'immediata evidenza che anche tale previsione normativa non contenga alcun riferimento alla possibilità d'includere nell'albo dei consulenti tecnici del Tribunale esperti non iscritti ad ordini professionali.

Quanto innanzi sostenuto trova conforto pure nella circolare del 13 luglio 1987 dell'allora Ministero di Grazia e Giustizia, ora Ministero della Giustizia, laddove è chiaramente evidenziato che " ... in effetti le disposizioni contenute negli artt. 13 e ss. disp. atto c.p.c. sembrano prevedere l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici dei soli professionisti iscritti in albi professionali...".

Senonché, solo apparentemente in contrasto con tale premessa, discostandosi dal dato normativo, il Ministero giunge poi a sostenere che, qualora sorga per i giudici l'esigenza di avvalersi nel corso dell'istruttoria dell'ausilio di esperti non rientranti nelle categorie dei professionisti iscritti in appositi albi professionali, questi ultimi possano ottenere l'iscrizione nell'albo dei consulenti del Tribunale purché siano iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti esistenti presso le Camere di Commercio. Per l'infortunistica stradale, però, in quanto branca della Ingegneria, non possono essere istituiti ruoli presso la Camera di Commercio secondo l'art. 2 del regolamento dello stesso Ente previsto dal Decreto Ministeriale 29 dicembre 1979.

Emerge allora, con ogni evidenza, come tale ultima previsione rappresenti, secondo il Ministero, un'eccezione alla regola fondamentale e che, in quanto tale, debba essere limitata solo ed esclusivamente alle ipotesi in cui i giudici abbiano l'esigenza del contributo di particolari esperti con precipue competenze, differenti da quelle possedute dai professionisti regolarmente iscritti in albi professionali.

Un richiedente, potrà essere iscritto negli elenchi dei CTU dei tribunali, per l'infortunistica stradale, a norma degli artt. 13 e 15 delle Disp. Att. al C.p.c., solo se risulti iscritto ad un albo professionale, non potendo, in ogni caso, essere iscritto in alcun elenco tenuto dalle Camere di commercio. Completamente interdisciplinare appare, invece, l'estimo dei danni riconosciuto ai Periti assicurativi, ma anche agli Ingegneri ed ai Periti Industriali, purché iscritti al Ruolo dei Periti Assicurativi.

Risulta, pertanto, evidente che la consulenza tecnica, d'ufficio o di parte, debba essere attribuita al Perito Industriale e all'Ingegnere, quando l'attività professionale richiesta riguardi esclusivamente la ricostruzione dinamica dell'incidente stradale e dell'evento e la rappresentazione geometrica dello stesso, restando esclusa solo la determinazione quantitativa del danno alla stregua di una nozione di accertamento dello stesso, affidato a coloro i quali risultino iscritti nel Ruolo dei Periti assicurativi. Nel merito si ricorda che ci sono Periti iscritti contemporaneamente al Collegio al Ruolo e all'albo presso il Tribunale.

Ogni tentativo di estensione analogica delle norme contenute nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile si scontrerebbe con il principio secondo il quale non può una norma di carattere generale essere piegata fino a regolare sia pure indirettamente una fattispecie speciale, certamente non prevista dal legislatore all'epoca dell'emanazione della norma generale.

In presenza di un trattamento indistinto tra Periti Assicurativi e Professionisti Ingegneri e Periti Industriali iscritti nei rispettivi albi, si renderebbe necessario sollevare una questione di costituzionalità degli articoli sopra citati delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in relazione all'art. 3 della Costituzione. Inoltre, le suddette norme affermano in sostanza che deve essere riconosciuta al Presidente del Tribunale ordinario la responsabilità di tenuta dell'albo, una volta che lo stesso sia stato istituito presso il suo ufficio.

Quanto precede vuol essere un contributo, affinché i giudici, i magistrati e gli Amministratori possano fondare il proprio giudizio sulla iscrivibilità di professionisti all'albo dei CTU.

Il non rispetto di quanto chiesto consumerebbe una grave lesione degli interessi collettivi rappresentati dalla Categoria professionale dei Periti industriali, che saranno garantiti e difesi, ove necessario, innanzi le competenti Autorità giudiziarie.

TORINO, 29 APRILE 2009: LA SICUREZZA IN PRIMO PIANO

di Giancarlo Boesso

La sicurezza ancora protagonista, lo scorso 29 aprile, una giornata organizzata dal CNS con l'obiettivo di sviluppare, insieme ai numerosi partecipanti, novità e prospettive sul fronte della tutela dei lavoratori e della gestione del rischio.

Due sono stati i punti focali dell'evento: approfondimento, dedicato alla correlato, una tavola rotonda.

Il primo rappresenta una novità introdotta dal D.L. 81/08, in relazione ai fattori di rischio psico-sociale;

Alcuni passaggi dell'intervento condotto dal Dott. Enrico Maggiore

La medicina del lavoro conosce lo stress da lavoro da molti anni: già negli anni 70 i trattati di medicina del lavoro iniziavano ad affrontare il problema ed anche molti psicologi del lavoro come Giorgio Novara (esperienza Olivetti) avevano trattato il problema dandogli un inquadramento corretto all'interno della concezione della organizzazione del lavoro.

Oggi però in campo sono scesi anche molti psicologi esperti di competenze acquisite nel mare crescente e preoccupante delle depressioni di questa epoca.

Gli approcci al problema sono stati negli anni scorsi parecchi e si possono enumerare con decine di metodologie diverse, alcune di tipo più sociologico, altre più di tipo psicologico, altre ancora più ancorate agli elementi oggettivi della condizione di lavoro.

Un nuovo approccio nelle aziende

All'interno delle aziende il problema viene recepito con molte difficoltà: infatti mentre i responsabili della prevenzione hanno competenze di tipo tecnico, scarse sono le competenze in materia di organizzazione del lavoro ed è sempre difficoltoso il confronto con la medicina del lavoro. Da anni è indubbiamente nota la conoscenza del problema in Francia e negli Stati Uniti, dove, pur con un approccio diverso, le malattie da stress coprono una quota importante delle malattie professionali.

È certo che per affrontare l'analisi e la valutazione del rischio da stress riferito al lavoro è necessario entrare in una logica di analisi dei rischi profondamente diversa da quella attuale. È necessario quindi procedere per gradi a partire dagli elementi più oggettivi e fare tesoro dell'esperienza.

Proviamo a ragionarne.



Alcuni concetti di base

Riprendiamo, per la chiarezza e la sintesi dei concetti, da un testo di Sandrine Selosse (Admeo/CNRS): “Le manifestazioni dello stress sono di volta in volta biologiche, psicologiche e comportamentali. Tuttavia a seconda dei casi e degli individui, le reazioni allo stress possono variare: questo rende più difficile identificarlo.

Se intenso e prolungato, lo stress diminuisce le prestazioni e può avere gravi ripercussioni sulla salute, favorendo o scatenando diversi disturbi come l’ipertensione arteriosa, malattie coronariche, problemi digestivi, mal di testa, l’affaticamento cronico.

Allo stesso modo appaiono sintomi comportamentali di vario tipo.

In generale l’individuo è agitato, impaziente, esigente, facilmente irritabile e a causa dell’insicurezza, dell’ansia e della demotivazione cade nelle manifestazioni psicosomatiche dello stress.

Più precisamente lo stress si manifesta in tre fasi:

- Fase di allarme

Di fronte a diverse cause stressanti l’individuo fa appello alle proprie risorse (energetiche) per adattarsi. Può manifestarsi una accelerazione del ritmo cardiaco, una caduta di tensione e del tono muscolare, come possono insorgere disturbi digestivi, mal di testa. Sopraggiunge anche una incapacità di recupero durante il sonno che impedisce di uscire da questo stato. Tuttavia in questa fase l’individuo riesce a reagire.

Se i fattori stressanti sono destinati a durare nel tempo, questa è la fase in cui bisogna intervenire con la prevenzione per ridurli o eliminarli.



- Fase di resistenza

L’individuo si adatta sempre di più. Resiste. Le sue riserve di energia continuano a diminuire e il corpo non riesce a recuperare, poiché le cause stressanti continuano a sollecitarlo prima che abbia potuto ritrovare il proprio equilibrio. A questo punto possono sopraggiungere delle patologie funzionali, l’ansia e le somatizzazioni.

I disturbi del sonno continuano e diminuiscono le capacità di relazione sia sessuale che relazionali mentre aumenta l’emotività.

In questa fase l’individuo continua a reagire ma è preso da uno stato di tensione.

- Fase di sfinimento

La situazione perdura, l’individuo si sfinisce ogni giorno di più e non riesce più ad adattarsi. Le riserve di energia continuano a svuotarsi lasciando comparire astenia e anoressia, mentre l’insonnia persiste. Inoltre si nota una prematura usura del sistema cardio-vascolare innescato dall’azione esercitata dalle cause stressanti. Le cause stressanti (continuando ad agire) influiscono anche sulle relazioni sessuali con diminuzione della libido, impotenza e altri disturbi. Lo stress a questo punto è insediato in modo permanente e diviene cronico. Si manifesta con patolo-

gie funzionali, organiche e psicologiche. Si apre anche la porta ad ogni forma di malattia, per non parlare di consumo di tranquillanti e

sonniferi. L'individuo diviene incline al pessimismo della vita, perde la voglia di vivere e la voglia di far progetti e la visione dell'avvenire.



La tavola rotonda nel riprendere i lavori ha visto rappresentati: la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il C.O.R.E.P. - Politecnico di Torino, la rappresentanza sindacale CISL-ALAI, la Consulta delle Professioni.

Dal dibattito è emersa a chiare lettere l'estrema importanza, nonché la volontà di cooperare per lo sviluppo della cultura della sicurezza. Una cooperazione di tipo trasversale, che parte dalla formazione dei lavoratori, e passa attraverso una più efficiente programmazione della gestione aziendale.

L'applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza, si rivela quindi come l'occasione per sperimentare una diversa impostazione dei meccanismi di controllo da parte degli Enti, nella quale le Parti sociali sono elemento attivo e garante.

Il CNS può costituire un vero e proprio nucleo di sviluppo per questo nuovo orientamento, attraverso un'attività di ricerca e formazione, basata sul progressivo miglioramento sia delle conoscenze di tutti i soggetti che operano nei settori della sicurezza, sia delle metodologie applicate. La tutela della sicurezza non può

a priori, ricadere solo sui responsabili diretti, ed è proprio in questa direzione che il CNS ha condiviso con CISL-ALAI la necessità di rafforzare iniziative nazionali sulle tematiche della Sicurezza e sul Lavoro in campo Legislativo, Contrattuale e Formativo, pur avendo CNS e CISL competenze diverse utilmente integrate per il raggiungimento dei principi esposti.



Un successo che già ad oggi vanta ben circa 1000 iscrizioni nel settore specificatamente tecnico dello spettacolo; unitamente ad Aziende, Enti, Associazioni, Consulenti, Esperti che nell'istituzione del CNS hanno riscontrato e trovato quelle certezze da tanto attese.



ASSISTENZA LEGALE - TUTELA FISCALE C.A.F. IN SEDE
RAPPRESENTANZA PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI



UNIONE SINDACALE TERRITORIALE DI TORINO
via Madama Cristina, 50 - Torino

CISL e CNS condividono la necessità di rafforzare le iniziative sulla tematica della Sicurezza sul Lavoro in campo Legislativo, Contrattuale, Formativo.

Bollino Verde impianti termici della Regione Piemonte

Attualmente le disposizioni in materia energetica nella Regione Piemonte, per quanto riguarda gli impianti termici, sono regolate principalmente da:

- Stralcio di Piano per il Riscaldamento Ambientale e il Condizionamento (Deliberazione del Consiglio Regionale 11 gennaio 2007, n. 98 – 1247) pubblicato sul B.U.R. n. 6 dell' 11 gennaio 2007
- Legge Regionale 28 maggio 2007 n. 13 pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 31/05/2007

Sul B.U.R. n. 41 in data 9 ottobre 2008 sono state pubblicate le: "Disposizioni attuative in materia di impianti termici ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere h), i), j), k), l), m) ed o)" della Legge Regionale n. 13/07 che di fatto rendono operativo il rilascio del Bollino Verde per tutti gli impianti termici attivi sul territorio della Regione Piemonte. L'apposizione del Bollino Verde è obbligatoria su tutti gli impianti termici ed il Bollino Verde è gratuito. Sono autorizzate al rilascio tutti le ditte iscritte alla Camera di Commercio ed abilitate alla manutenzione degli impianti termici a condizione che il Responsabile Tecnico abbia partecipato ad un apposito Seminario.

Per la Provincia di Torino i Seminari hanno avuto inizio il 25 febbraio e proseguiranno fino ad aprile. Con il conseguimento dell'Attestato di Frequenza sarà possibile compilare il disciplinare predisposto dalla Regione Piemonte e ottenere l'iscrizione negli appositi albi tenuti dalle Camere di Commercio. Dal 15 ottobre 2009 si dovrà iniziare ad apporre i Bollini Verdi con cadenza:

- **ogni 4 anni** per gli impianti di potenza inferiore a 35kW
- **ogni 2 anni** per gli impianti di potenza uguale e superiore a 35kW

Tutte le precedenti autorizzazioni previste dalle singole province piemontesi saranno valide fino al 14 ottobre 2009. Le ditte autorizzate al rilascio del Bollino Verde in una provincia piemontese potranno operare su tutto il territorio regionale senza ulteriori iscrizio-



Enrico Fanciotto

ni a patto di apporre il Bollino Verde della Provincia relativa all'ubicazione dell'impianto. Una grande novità rispetto alla procedura precedente è che l'apposizione del Bollino Verde non è vincolata al fatto che l'impianto sia rispondente in tutto alle disposizioni normative, ma al fatto di essere stato controllato da un tecnico che rilascia un rapporto di controllo con tutte le eventuali difformità riscontrate (pena salatissime sanzioni per lui in caso di mancanze non comunicate) e sarà poi l'Amministrazione Pubblica a predisporre eventuali verifiche o sopralluoghi ulteriori che si rendano necessari.

Particolarmente importante, oltre al controllo dei dispositivi di sicurezza e idoneità dei locali, saranno i valori di rendimento di combustione dei generatori di calore rilevati nel corso dei controlli che dovranno essere confrontati con i valori di riferimento previsti dall'Allegato I qui riportato.

Generatori di calore ad acqua calda

- a) per i generatori di calore installati fino al **31 dicembre 1997**, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche per caldaie standard della medesima potenza;
- Valore minimo: $84 + 2 \log P_n$**

- b) per i generatori di calore installati a partire dal **1° gennaio 1998 e fino al 7 ottobre 2005**, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche per caldaie della medesima potenza coerentemente con il tipo di caldaia installato: caldaie standard, caldaie a bassa temperatura e caldaie a condensazione;

Valore minimo caldaie standard:

$84 + 2 \log P_n$

Valore minimo caldaie a bassa temperatura: **$87,5 + 1,5 \log P_n$**

Valore minimo caldaie a condensazione: **$91 + 1 \log P_n$**

- c) per i generatori di calore installati a partire dal **8 ottobre 2005 e fino al 23 febbraio 2007**, non inferiore di un punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale definito con la formula: $90 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

Valore minimo: $89 + 2 \log P_n$

- d) per i generatori di calore installati a partire dal **24 febbraio 2007**, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale definito con la formula: $93 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW¹;

Valore minimo: $93 + 2 \log P_n$

Generatori di calore ad aria calda (inclusi convettori e ventilconvettori)

- a) per i generatori di calore installati antecedentemente al **29 ottobre 1993**, non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche;

Valore minimo: $77 + 2 \log P_n$

- b) per i generatori di calore installati a partire dal **29 ottobre 1993 e fino al 23 febbraio 2007**, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche;

Valore minimo: $80 + 2 \log P_n$

- c) per i generatori di calore installati a partire dal **24 febbraio 2007**, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale definito con la formula: $93 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

Valore minimo: $90 + 2 \log P_n$

Ricordo che sempre dal 24 febbraio 2007, data di entrata in vigore del DCR98-1247, in caso di nuova installazione o sostituzione di un generatore di calore oltre che il valore di rendimento pari alla classe "4 stelle", gli apparecchi devono avere un valore di NO_x pari o inferiore a 80 mg/kWh (70 mg/kWh per i generatori di calore con potenza nominale $P_n < 35$ kw se alimentati a gas naturale

¹ Sono fatte salve le deroghe previste dalla DCR 98-1247 "Stralcio di Piano per il risanamento ambientale ed il condizionamento" al punto 1.3.1.1.

o a GPL) salvo deroghe per particolari situazioni impiantistiche adeguatamente documentate.

Le verifiche ispettive sono state affidate dalla Regione Piemonte all'Arpa Regionale e si prevede che almeno una verifica ogni tre anni per ogni ditta abilitata, mentre verranno verificati (e sanzionati) tutti gli impianti che non apporranno nei termini previsti il Bollino Verde e per fare ciò ci si av-

varrà anche del Catasto Impianti Termici costituito in questi anni presso ogni provincia. Il Bollino Verde dovrà essere apposto anche nel caso l'impianto presenti delle difformità, che dovranno essere evidenziate dal manutentori sull'apposito rapporto di controllo e trasmesse al competente ufficio provinciale per i dovuti provvedimento necessari.

Elenco delle principali Norme UNI emanate:

Gennaio 2009	
UNI 6579:2009	Combustibili liquidi per usi termici industriali e civili - Classificazione e caratteristiche
UNI EN ISO 12241:2009	Isolamento termico per gli impianti negli edifici e per le installazioni industriali - Metodi di calcolo
UNI EN 15288-1:2009	Piscine - Parte 1: Requisiti di sicurezza per la progettazione
UNI EN 15288-2:2009	Piscine - Parte 2: Requisiti di sicurezza per la gestione
UNI EN 15069	Assemblaggi di valvole di sicurezza gas per tubi metallici utilizzati per il collegamento di apparecchi domestici che utilizzano combustibili gassosi
UNI EN 15181	Metodo per la misurazione del consumo di energia dei forni alimentati a gas
Febbraio 2009	
UNI 10617:2009	Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Terminologia e requisiti essenziali
UNI EN ISO 21003-1:2009	Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici - Parte 1: Generalità
UNI EN ISO 21003-2:2009	Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici - Parte 2: Tubi
UNI EN ISO 21003-3:2009	Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici - Parte 3: Raccordi
UNI EN ISO 21003-5:2009	Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema
UNI CEN ISO/TS 21003-7:2009	Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici - Parte 7: Guida alla valutazione di conformità
Marzo 2009	
UNI EN 15316-4-7:2009	Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-7: Sistemi di generazione per il riscaldamento degli ambienti, sistemi di combustione a biomassa
UNI CEN/TS 14816:2009	Installazioni fisse antincendio - Sistemi spray ad acqua - Progettazione, installazione e manutenzione
UNI EN 1736:2009	Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Elementi flessibili delle tubazioni, isolatori di vibrazioni, giunti di dilatazione e tubi non metallici - Requisiti, progettazione ed installazione
UNI 10412-2:2009	Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Prescrizioni di sicurezza - Parte 2: Requisiti specifici per impianti con apparecchi per il riscaldamento di tipo domestico alimentati a combustibile solido con caldaia incorporata, con potenza del focolare complessiva non maggiore di 35 kW
UNI EN 13785:2009	Regolatori di portata non maggiore di 100 kg/h, con pressione d'uscita nominale non maggiore di 4 bar, differenti da quelli considerati nella EN 12864, e loro dispositivi di sicurezza per butano, propano o loro miscele
UNI EN 13786:2009	Invertitori automatici, con pressione massima d'uscita non maggiore di 4 bar e di portata non maggiore di 100 kg/h e loro dispositivi di sicurezza per butano, propano o loro miscele

Evoluzione della generazione distribuita

È stato recentemente pubblicato ed è disponibile on-line sul sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas - AEEG (www.autorita.energia.it) il III Rapporto sull'evoluzione della generazione distribuita (allegato alla Delibera ARG/elt 25/09).

Nel rapporto è fotografata la situazione italiana della produzione distribuita rappresentata da più di 2.600 centrali di produzione di energia elettrica di piccole dimensioni la cui potenza installata totale è di oltre 4.000 MW e la produzione media annua pari al 4,3% dell'intera produzione lorda nazionale di energia elettrica.

Fra le principali tematiche affrontate nel documento AEEG troviamo:

- la diffusione crescente della generazione distribuita;
- l'evoluzione del quadro regolatorio teso a facilitare anche la stessa generazione distribuita;
- l'esame di modelli energetici per il soddisfacimento dei fabbisogni termici;
- l'analisi dell'impatto della generazione distribuita sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica.

Negli obiettivi l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas intende aggiornare il documento annualmente attraverso un monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola potenza e della "microgenerazione".

Di particolare interesse a chi volesse approfondire lo studio sulla generazione distribuita, si segnala la pubblicazione contestuale al Rapporto del "Testo unico della produzione" che raccoglie le principali disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, disponibile anch'esso sul sito dell'AEEG.

Digitale terrestre

Ha avuto inizio lo scorso 20 maggio nel

Piemonte occidentale con il "switch over" delle reti Rai Due e Rete 4 la fase di transizione alla tecnologia digitale terrestre (DTT) delle trasmissioni televisive in accordo con quanto previsto dall'Unione Europea per tutti gli stati membri, che si concluderà, per il nostro paese, entro l'anno 2012 (Legge n. 66/2001 modificata dalla Legge n. 51/2006 ed ulteriormente modificata con il Decreto Legge 159/2007 collegato alla finanziaria 2008).

Per le province di Torino e Cuneo tutti gli altri canali che attualmente trasmettono in analogico passeranno al digitale dal 24 settembre al 9 ottobre 2009 ("switch off").

Per il Piemonte Orientale, insieme alla Lombardia e alla provincia di Piacenza, la fase di "switch off" avrà inizio dal I semestre 2010; dal 17 marzo 2011 il Piemonte sarà una regione "all digital" in cui le trasmissioni televisive di tutti i canali nazionali e regionali avverranno esclusivamente in tecnologia digitale terrestre.

Sull'argomento si segnala la pubblicazione da parte dei CEI del documento divulgativo sulla "Televisione digitale terrestre: guida per gli utenti" del settembre 2006, nel quale sono descritte le tecniche digitali ed i principali vantaggi della tecnologia, in primis il miglioramento della qualità delle immagini e dell'audio, oltre ad un maggior numero di programmi disponibili e nuovi servizi per i telespettatori.

In particolare la guida affronta problemi di particolare rilevanza come la sostituzione del televisore e l'acquisto del decoder, l'utilizzo del vecchio impianto d'antenna..., con l'obiettivo di aiutare i telespettatori ad utilizzare al meglio la nuova tecnologia.

In particolare, sono descritti i servizi che possono essere associati ai canali digitali e gli apparati necessari per usufruirne; sono ripor-



Antonello Greco

tati gli schemi per collegare al televisore il decoder e altri apparati, come lettori DVD, videoregistratori, ecc. Molta attenzione è dedicata anche agli impianti di ricezione, con l'indicazione degli eventuali interventi da effettuare e con gli esempi di Capitolato di Gara e di Contratto d'Appalto che possono essere utilizzati in tutti i casi di lavori relativi a questo tipo di impianti.

Chi desiderasse approfondire l'argomento può consultare il decreto 7 aprile 2009 "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri - Deliberazione n. 181/09/CONS" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 99 del 30 aprile 2009.

Fonti rinnovabili

Pubblicata sul sito del Gestore del Mercato Elettrico – GME in collaborazione con l'APER - Associazione Produttori Energia la guida "Fonti rinnovabili: guida alla vendita dell'energia e agli incentivi", la cui finalità principale è quella di illustrare, in modo semplice ma completo, le modalità di accesso al mercato delle rinnovabili e, in particolare, supportare l'attività degli operatori del settore delle fonti rinnovabili e di far conoscere, ai non addetti ai lavori, un settore in continua evoluzione.

La guida è consultabile e scaricabile on-line sul sito www.mercatoelettrico.org

Posizionamento degli Apparecchi di Misura

Qual è il giusto posizionamento degli apparecchi di misura dei produttori di energia elettrica connessi alla rete?

Come noto, il Decreto 19 febbraio 2007, all'art. 2, comma 1, lettera e), definisce l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico come "l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica".

Da GSE leggiamo che, ai fini dell'erogazione degli incentivi:

- per impianti collegati alla rete in media ed alta tensione, che alimentano eventuali utenze in media e bassa tensione, è possibile installare il misuratore dell'energia prodotta tra l'inverter con uscita in BT e il trasformatore BT/MT;
- per impianti collegati alla rete in bassa tensione, che alimentano utenze in bassa tensione, i misuratori devono sempre essere posizionati all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua, ivi incluso l'eventuale trasformatore di isolamento e/o di adattamento BT/BT, prima che essa sia resa disponibile alle utenze e/o immessa nella rete elettrica.

Segue una serie di schemi esemplificativi tipici consultabili on-line sul sito: www.gse.it

Inchieste Pubbliche ed Errata Corrige

Nella sezione "CEI WebStore" è possibile visualizzare gli elenchi dei Progetti CEI, CE-NELEC, ETSI e IEC, visualizzare gratuitamente i Progetti CEI e scaricare gratuitamente gli Errata Corrige relativi alle norme CEI, i Corrigenda e gli Interpretation Sheet di origine internazionale.

Per i Progetti in inchiesta pubblica:

<http://www.ceiweb.it/homeInchieste.html>

Per gli Errata Corrige:

<http://www.ceiweb.it/erratacorrige.html>

Fra i documenti segnaliamo la pubblicazione dell'Errata Corrige 1 della Norma CEI EN 61558-2-2 (CEI 96-9) "Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione, dei reattori e prodotti simili - Parte 2-2: Prescrizioni e prove particolari per trasformatori di comando e unità di alimentazione che incorporano trasformatori di comando", seconda edizione.

Per i Corrigenda e Interpretation Sheet: <http://www.ceiweb.it/corrigenda.html>

RLS: COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI INFORTUNI SUL LAVORO

di Stefano Comellini

Procedura DURC: modalità di invio telematico Circolare 1 aprile 2009 n. 10 – Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare 01/04/2009, n. 10, fornisce istruzioni operative per l'invio telematico delle autocertificazioni relative ai presupposti di rilascio del Documento Unico di regolarità Contributiva che saranno valide solo se firmate digitalmente.

In particolare, il modello, deve essere compilato e salvato sul proprio computer. Il file relativo andrà quindi sottoscritto con firma digitale certificata ed inviato per posta elettronica certificata, unitamente ad un'immagine scannerizzata di un documento di identità in corso di validità, all'indirizzo:

AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it

Nell'oggetto della mail dovrà essere indicata la competente Direzione provinciale del lavoro destinataria dell'autocertificazione.

DURC: ulteriori chiarimenti dal Ministero del Lavoro

A seguito di alcuni quesiti provenienti dalle strutture territoriali, il Ministero del Lavoro, con nota 07/05/2009 n. 6675, ha ritenuto opportuno fornire ulteriori chiarificazioni in merito alla autocertificazione prevista dal DM 24/10/2007 necessaria per ottenere benefici normativi e contributivi previsti dalla norma in materia di lavoro e legislazione sociale.

Con precedenti documenti di prassi erano già stati forniti chiarimenti in ordine agli adempimenti necessari da parte dei datori di lavoro interessati ed erano già state indicate le modalità di rilascio dell'autocertificazione (circolare n. 10/2009 del Ministero Lavoro).

Con la nota in esame il Ministero ricorda che l'autocertificazione può essere presentata attraverso:

- raccomandata postale
- raccomandata a mano
- fax
- per via telematica (di cui circolare n. 10 del Ministero del Lavoro).

Ciò premesso, il Ministero evidenzia che l'autocertificazione deve essere, in ogni caso, accompagnata da un documento di identità valido. Le autocertificazioni inviate senza dovranno essere nuovamente trasmesse, considerato, comunque, che il termine del 30 aprile è da considerarsi meramente di carattere "ordinatorio".

Altri dubbi riguardavano l'esatta individuazione del periodo di vigenza della disposizione. Il Ministero sintetizza in tal maniera:

- dal 1° luglio 2007 al 29 dicembre 2008 il godimento dei benefici in questione è subordinato al rispetto degli accordi e contratti collettivi ed agli altri obblighi di legge;
- dal 30 dicembre 2007 il godimento dei benefici è subordinato anche al possesso del DURC.

Per quanto concerne l'autocertificazione prevista dall'art. 9 comma 3 DM 24 ottobre 2007, la stessa deve intendersi riferita agli illeciti la cui commissione non consente, per il periodo a far data dal 30 dicembre 2007, il rilascio del DURC e quindi il godimento dei benefici normativi e contributivi.

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione dei nominativi.

Chiarimenti INAIL nella Circolare 12/03/2009 n. 11

L'art. 18, comma 1 lettera aa) del D.Lgs n. 81/2008 prevede che "Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite,

devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza".

L'art. 47, sempre del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce i criteri e le modalità di elezione o designazione dei RLPS nelle aziende e/o nelle unità produttive.

Sono pertanto soggetti all'obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell'ambito dell'organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1) fatta eccezione per le Amministrazioni e gli Istituti espressamente enunciati nell'art. 3, comma 2.

Sul punto, in data 12 marzo 2009, l'INAIL ha emanato la circolare n. 11/2009, per fornire chiarimenti in ordine alle modalità di comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L'INAIL precisa che la comunicazione debba essere fatta annualmente dall'azienda o da ogni sua unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre del precedente anno.

Per agevolare la trasmissione, è stata predisposta un'apposita procedura on-line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente.

L'illustrazione della procedura, le modalità di accesso e di registrazione, vengono dettagliatamente descritte nel testo della Circolare.

La comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno mentre per il primo inserimento relativo a tutto il 31 dicembre 2008, la scadenza è fissata al 16 maggio 2009.

Qualora negli anni successivi non siano intervenute variazioni, l'utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; in caso contrario, sarà necessario trasmettere una nuova segnalazione.

La procedura in esame storicizza in archivio i dati inseriti e a procedura terminata rilascia all'utente stampa della ricevuta della comunicazione da esibire in caso di accesso degli organi vigilanti competenti in sicurezza e salute sul lavoro.

Qualora l'utente volesse modificare i dati inseriti nella segnalazione già inviata, dovrà accedere alla apposita funzione on-line, ma solo entro 5 giorni dall'apertura della procedura. Scaduto tale

termine dovrà essere formulata una nuova richiesta.

Qualora per problemi tecnici l'inserimento non potesse essere effettuato on-line, l'INAIL consente eccezionalmente la possibilità di inviare via fax un modello predisposto, reperibile presso le sedi dell'Istituto o scaricabile dal sito internet.

La Circolare prevede inoltre, per l'azienda che non volesse curare direttamente o a mezzo di propri dipendenti l'inserimento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la possibilità di affidare l'incarico ad un Consulente del lavoro.

Infortuni sul lavoro: la colpa del lavoratore

La normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa.

La giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, confermata dalla recente sentenza 06/05/2009, n. 18998, afferma il principio per il quale, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento.

In particolare, per la citata sentenza, chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui. In altri termini, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verificano condotte imprudenti da parte dei lavoratori non è invocabile, non solo per la illiquidità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l'evento, imputabile a colpa altrui, quando si è, come nel caso "de quo", nella possibilità in concreto di impedirlo.

Il libro oggi: "Io, gli altri"

La Fiera Internazionale del Libro di Torino è giunta quest'anno alla XXII edizione con il titolo "*Io, gli altri, occasioni per uscire dal guscio*". Un importante appuntamento per la cultura libraria ideato nel 1987 sotto forma di Mercato del Libro, come il "Salon du Livre" di Parigi, che nel 2010 celebrerà la 30.ma edizione. A Torino, per preparare la manifestazione, fu appositamente creata una Associazione con la Presidenza del Dott. Guido Accornero e la collaborazione di Angelo Pezzana (libraio), e dal 1988 il "Salone del Libro di Torino" per 10 anni si è imposto come punto di riferimento per la cultura editoriale ed ha visto la presenza di un numero elevatissimo di scrittori. In seguito, per motivi organizzativi, si è trasformato in "Fiera del Libro" raggiungendo oltre 300.000 visitatori in questa ultima edizione.



Quest'anno il paese ospite è stato l'Egitto, che ha portato in Piemonte altri eventi importanti come la mostra itinerante alla splendida Reggia di Venaria Reale (Tesori Sommersi), quella a Palazzo Bricherasio di Torino (Akhenaton, il faraone del Sole) ed a Casale Monferrato (Ur Sunu, Grandi Dottori dell'Antico Egitto). Ricordiamo quasi sempre, ed a ragione, l'Egitto come la terra dei papiri e dei Faraoni, ma anche il Novecento è stato molto importante per la Cultura egiziana (cito ad esempio il Premio Nobel per la letteratura del 1988 Naguib Mahfouz). Come tutti gli anni è stata organizzata una visita con i Soci, con interesse notevole non solo per i libri "tecnici", ma anche per la narrativa più moderna, e la parte multimediale.

Il libro ieri: "pergamene"

Ricordando che i primi "libri" ancora oggi esistenti sono "pergamene", fra i settori espositivi era presente un libro insolito molto interessante della nuova collana Monografie dagli Archivi, Hapax Editore, Torino, dal titolo "*Il fondo pergameneo dell'Archivio comunale di Druento*". Primo volume dedicato agli archivi comunali, realizzato grazie all'interessamento dell'Archivio di Stato di Torino, alla volontà di studiosi locali, in particolare dell'Assessore alla cultura del Comune di Druento Per.Ind. Pasquale Perna ed oggetto di una tesi di laurea di giovani Archiviste. Il libro riproduce e descrive (con il testo originale ed una

traduzione comprensibile al nostro linguaggio) 15 pergamene del 1400 circa, dell'Archivio Storico del Comune di Druento ancora in buonissimo stato di conservazione, che tracciano la storia di Druento (o Druent come era chiamato in origine), in particolare le concessioni fra i Signori dell'epoca e gli Abitanti per regolamentare l'utilizzo del territorio, gli scambi e la convivenza tra i paesi limitrofi (tra cui Rubbianetta che fa parte del territorio della Reggia di Venaria Reale) ed in particolare i rapporti con le autorità della Chiesa e del Regno.



Alcune pergamene descrivono in particolare i punti salienti degli accordi per le varie concessioni, i pagamenti, e le opere di utilizzo, che hanno reso possibile la creazione della storica "belaera di Druent", opera di grande perizia tecnica, che ancora oggi, ribattezzata semplicemente "naviglio", sfrutta l'acqua della Stura per l'irrigazione dei campi e passando per gran parte del territorio comunale permette rilassanti passeggiate osservando sovente bellissimi uccelli acquatici.



INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI - INDICE GENERALE

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	MEDIA
1996	102,4*	102,7*	103,0*	103,6*	104,0*	104,2*	104,0*	104,1*	104,4*	104,5*	104,8*	104,9*	103,9*
1997	105,1*	105,2*	105,3*	105,4*	105,7*	105,7*	105,7*	105,7*	105,9*	106,2*	106,5*	106,5*	105,7*
1998	106,8*	107,1*	107,1*	107,3*	107,5*	107,6*	107,6*	107,7*	107,8*	108,0*	108,1*	108,1*	107,6*
1999	108,2*	108,4*	108,6*	109,0*	109,2*	109,2*	109,4*	109,4*	109,7*	109,9*	110,3*	110,4*	109,3*
2000	110,5*	111,0*	111,3*	111,4*	111,7*	112,1*	112,3*	112,3*	112,5*	112,8*	113,3*	113,4*	112,1*
2001	113,9*	114,3*	114,4*	114,8*	115,1*	115,3*	115,3*	115,3*	115,4*	115,7*	115,9*	116,0*	115,1*
2002	116,5*	116,9*	117,2*	117,5*	117,7*	117,9*	118,0*	118,2*	118,4*	118,7*	119,0*	119,1*	117,9*
2003	119,6*	119,8*	120,2*	120,4*	120,5*	120,6*	120,9*	121,1*	121,4*	121,5*	121,8*	121,8*	120,8*
2004	122,0*	122,4*	122,5*	122,8*	123,0*	123,3*	123,4*	123,6*	123,6*	123,6*	123,9*	123,9*	123,2*
2005	123,9*	124,3*	124,5*	124,9*	125,1*	125,3*	125,6*	125,8*	125,9*	126,1*	126,1*	126,3*	125,3*
2006	126,6*	126,9*	127,1*	127,4*	127,8*	127,9*	128,2*	128,4*	128,4*	128,2*	128,3*	128,4*	127,8*
2007	128,5*	128,8*	129,0*	129,2*	129,6*	129,9*	130,2*	130,4*	130,4*	130,8*	131,3*	131,8*	130,0*
2008	132,2*	132,5*	133,2*	133,5*	134,2*	134,8*	135,4*	135,5*	135,2*	135,2*	134,7*	134,5*	134,2*
2009	134,2*	134,5*	134,5*	134,8*									

* A partire dal mese di febbraio 1992 gli indici vengono calcolati senza i 'TABACCHI'. Pertanto, il coefficiente di raccordo tra le due serie di indici - con e senza TABACCHI - è pari a 1.0009



Condizioni speciali per abbonamento alla rivista

“il Perito Industriale - Progettare Dirigere Costruire Collaudare”

Informiamo che APIM ha deciso di riservare un'offerta speciale al prezzo di 11,00 € per i Periti Industriali iscritti all'Albo Professionale che sottoscriveranno un abbonamento annuale (sei numeri) alla rivista “il Perito Industriale - Progettare Dirigere Costruire Collaudare”.

La rivista “il Perito Industriale - Progettare Dirigere Costruire Collaudare” è già conosciuta e apprezzata dai ns iscritti all'APIT (Associazione Periti Industriali Torino) che la ricevono a mezzo posta.

È d'obbligo ricordare che la rivista “il Perito Industriale - Progettare Dirigere Costruire Collaudare” è largamente diffusa su tutto il territorio nazionale (tiratura 20.000 copie) non solo tra i periti industriali ma anche tra i professionisti appartenenti ad altre categorie per l'alto valore del contenuto tecnico e, quindi, contribuisce ad accrescere la visibilità della figura dei Periti Industriali e delle loro attività professionali.

Chi fosse interessato all'abbonamento può contattare la ns segreteria o direttamente la redazione della rivista.

www.ilperitoindustriale.it - info@ilperitoindustriale.it - tel. 0289408416 - 028358194

**SICUREZZA
SUL
LAVORO**

**CERTIFICAZIONE
ENERGETICA**

**CONSULENTE
PERITALE**

**SEGRETERIA
D'IMPRESA**

ACUSTICA

**TECNICHE
DI
GESTIONE**

**PREVENZIONE
INCENDI**

PRIVACY

**R.S.P.P.
R.L.S.**

COMUNICAZIONE

**PRIMO
SOCCORSO**

**SICUREZZA
CANTIERI**

Corso Vinzaglio, 12 bis - 10121 TORINO
Tel. 011-0741384 - 011-5625448
Fax 011-3716908

<http://www.apitforma.it>
e-mail: apitforma@apitforma.it

